

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 779

“Modifica dell'articolo 9
della legge 5 marzo 1963,
n. 366, in materia di utilizzo
delle valli da pesca lagunari”

luglio 2008
n. 34



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 779

“Modifica dell'articolo 9
della legge 5 marzo 1963,
n. 366, in materia di utilizzo
delle valli da pesca lagunari”

luglio 2008

n. 34

a cura di: R. Ravazzi
ha collaborato: V. Satta

AVVERTENZA

Il presente *dossier*, oltre ad inserire nuovo materiale di documentazione, aggiorna e integra i *dossier* realizzati dal Servizio Studi della Camera dei deputati nelle scorse Legislature.

INDICE

PREMESSA	9
SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1	
Scheda di lettura.....	15
DOCUMENTI	17
Camera dei deputati, XIII Legislatura, interrogazione a risposta scritta in commissione 5-00934.....	19
Camera dei deputati, XVI Legislatura, interrogazione a risposta scritta 4-00421	21
Camera dei deputati, XIV Legislatura, interrogazione a risposta scritta 4-13597.....	23
Disegno di legge A.C. n. 2552, XIII Legislatura	27
Camera dei deputati, XIII Legislatura, Commissione agricoltura, seduta del 1° febbraio 2001	33
Camera dei deputati, XIII Legislatura, Commissione agricoltura, seduta del 13 febbraio 2001.....	35
Camera dei deputati, XIII Legislatura, Commissione agricoltura, seduta del 21 febbraio 2001.....	41
Camera dei deputati, XIII Legislatura, Commissione affari costituzionali, seduta del 24 gennaio 2001.....	47
Camera dei deputati, XIII Legislatura, Commissione bilancio, tesoro e programmazione, seduta del 23 gennaio 2001	49
Legge 5 marzo 1963, n. 366	51
Legge 16 aprile 1973, n. 171	61
Legge 5 febbraio 1992 n. 139.....	81
Codice civile, art. 822, <i>Demanio pubblico</i>	87
Codice della navigazione, art. 28, <i>Beni del demanio marittimo</i>	89
Istituto veneto di scienze, lettere e arti, <i>Valli da pesca</i> [estratto da: Banca dati ambientale sulla laguna di Venezia, nel sito internet dell'Istituto].....	91

A. Fabris, <i>Storia delle valli da pesca nella laguna veneta</i> , in <i>Rivista di Diritto agrario</i>	95
M. Velletti, <i>Demanio marittimo: inizio e cessazione della demanialità</i> , Consiglio nazionale del notariato, studio n. 1686	101
Comunicato Ansa, 12 giugno 2008, <i>Venezia: valli pesca a demanio, corte appello "sfratta" Vip</i>	113
Comunicato Ansa, 12 giugno 2008, <i>Valli pesca; Galan, demanizzazione? Provincia ecosistema</i>	115

Premessa

La proposta di legge, recante "Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari", mira a regolare giuridicamente l'esercizio di attività di agricoltura, pesca e caccia nelle valli della laguna di Venezia e di Marano-Grado stante la pendenza di una controversia in merito alla natura giuridica delle valli stesse e, conseguentemente, ai connessi diritti reali.

Sull'utilizzo delle valli da pesca lagunari, era stata presentata una proposta di legge già nella Legislatura XIII (AC 2552, firmatari l'onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora ed altri). In materia, alla Camera dei Deputati fu presentata anche un'interrogazione a risposta in Commissione (n. 5/00934, primo firmatario di nuovo Scarpa Bonazza Buora, indirizzata al Ministro delle Finanze).

La controversia giudiziaria, che dura da parecchi anni, è stata avviata dallo Stato, che rivendica la demanialità delle valli da pesca lagunari e pertanto ne chiede il rilascio ai privati che vi si sono insediati, nonché la rifusione di ingenti somme per danni. I più recenti sviluppi sono del giugno 2008, allorchè una sentenza della prima sezione civile della Corte d'Appello di Venezia ha dato ragione allo Stato. I privati, attraverso i loro legali, hanno preannunciato ricorso in Cassazione.

Da notare che in Veneto è in corso un'altra controversia, anch'essa avente ad oggetto la natura giuridica delle valli da pesca lagunari e la legittimità della loro occupazione ad opera di privati, relativa stavolta alla zona del Polesine. Sulla situazione nel Polesano, alla Camera dei Deputati il 19 giugno 2008 è stata presentata un'interrogazione scritta da parte dell'onorevole Luca Bellotti, che è in attesa di risposta. Lo stesso onorevole Bellotti, durante la Legislatura XIV, sulla medesima vicenda aveva rivolto un'interrogazione scritta (n. 4-13597) al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Giovanni Alemanno, il quale aveva risposto in data 12 settembre 2005.

Le valli lagunari sono costituite dall'insieme di laghi, canali, acque, boschi, barene, paludi e piccole estensioni contigue alle zone lagunari, nelle quali è esercitata da molti secoli attività prevalentemente di pesca, ma anche agricola e di caccia. La valle da pesca è un'area lagunare separata dalla laguna aperta da una recinzione fissa -costituita da pali o argini- nella quale si pratica la vallicoltura, una pratica di itticultura estensiva. Tale sistema richiede grandi specchi d'acqua, in modo che la produzione sia sufficiente a coprire le spese di gestione nonostante la bassa resa per unità di superficie.

Nell'insieme, la valle da pesca è un'area artificializzata, creata a scopi produttivi, ma che mantiene elevati livelli di naturalità, contribuendo alla protezione dell'ambiente naturale. Tra le strutture artificiali, oltre a quelle con funzioni prettamente idrauliche, vi sono anche strutture abitative. Nell'ambito di quest'ultima tipologia, le più importanti sono i *cason di pesca*, sedi operative e direzionali della valle tradizionalmente adibite ad alloggio del personale che vi risiede per alcuni periodi. Accanto al *cason* sono collocati i magazzini delle attrezzature, i magazzini frigorifero e la cavana principale, dove vengono tenute le barche di servizio. Tali edificazioni sono posizionate su terreni emergenti

(mote) costruiti dall'uomo accumulando materiale inerte, che non vengono mai sommersi dalla marea.

Nella laguna di Venezia lo sviluppo complessivo delle valli da pesca copre un'area di circa 92 Km², che costituisce 1/6 della superficie lagunare: ci sono valli più piccole, con una superficie di poche decine di ettari, e altre molto grandi, fino a 1500 ettari.

La laguna di Venezia è una delle più importanti zone umide europee di sosta e svernamento di uccelli acquatici. Inserita nello *Elenco delle zone umide di importanza internazionale* nel 1962 dalla UICN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), essa costituisce un *unicum* ecologico e naturalistico, con i suoi isolotti, paludi, barene e valli da pesca posti su una rotta migratoria ornitica di particolare rilievo e in comunicazione con una zona di mare assai pescosa. Inoltre, la città di Venezia unitamente alla sua laguna è compresa fra i 378 beni selezionati dalla UNESCO quale patrimonio mondiale dell'umanità meritevole di salvaguardia. Si ricorda altresì che nel *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO, 1993) le Nazioni Unite hanno espresso l'auspicio che tutti gli *habitat* critici in cui viene esercitata la pesca in acque marine e dolci, come zone umide, lagune, aree per la riproduzione e altre ancora, siano protette e riabilite, ove necessario.

All'interno della laguna veneziana, attualmente, in base al DM 25 marzo 2005 sono individuate quattro aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria), così classificate ai sensi della direttiva europea n. 92/43/CEE -meglio nota come "direttiva habitat"- nonché cinque ZPS (Zone di Protezione Speciale) classificate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE.

In generale, la città e la laguna di Venezia sono tutelate da una serie di apposite norme di livello nazionale: si segnalano tra queste la legge speciale 16 aprile 1973, n. 171 (recante *Interventi per la salvaguardia di Venezia*, cui hanno fatto seguito la legge 24 novembre 1984, n. 798, la legge 8 novembre 1991, n. 360 e la legge 5 febbraio 1992, n. 139. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 291, della legge finanziaria 2008 ha autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 stesso.

A livello regionale, si segnala il *Piano di Area della laguna e dell'Area veneziana* (PALAV), approvato una prima volta dalla Regione Veneto nel 1986, poi revocato e sostituito da una nuova versione con delibera della Giunta Regionale n. 7529 del 23 dicembre 1991, successivamente modificato con provvedimento n. 1091 del 7 marzo 1995 ed integrato il 9 novembre 1995. Infine, a livello comunale, il Consiglio Comunale di Venezia, con la delibera n. 99 dell'8-9 luglio 2003, ha costituito l'Istituzione "Parco della Laguna", avente finalità di tutela e valorizzazione ambientale e socioeconomica della Laguna Nord di Venezia.

La storia delle valli salse da pesca delle lagune dell'alto Adriatico testimonia il fatto che esse hanno rappresentato una delle principali fonti di reddito degli abitanti locali e che i vari diritti di proprietà e di sfruttamento, passati dalle grandi famiglie alle istituzioni religiose, si sono poi concentrati nelle mani dei vallesani stessi, la cui attività non si è limitata alla pesca o alla caccia, bensì si è estesa alla gestione del territorio con la finalità di provvedere al suo assestamento, alla consolidazione, al mantenimento degli argini e all'impedimento di ogni mutamento non voluto dall'uomo. Il contributo dei vallesani al mantenimento delle condizioni lagunari migliori per la sopravvivenza dell'ecosistema è quindi coinciso con l'interesse dei medesimi alla utilizzazione delle risorse ivi disponibili. L'esercizio di tali attività è basato da decenni su

diritti di proprietà trasmessi a seguito di successione o di compravendita a titolo oneroso e registrati sui registri immobiliari.

La controversia cui si è fatto sopra cenno riguarda il regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta, talché sembrerebbe illegittima l'utilizzazione di tali spazi acquei per difetto del relativo titolo. Si discute infatti se debba trattarsi di spazi demaniali oppure no e conseguentemente se l'utilizzazione degli stessi sia ascrivibile ad un potere pubblicistico o meno.

La questione ha origine dall'interpretazione della definizione di demanio marittimo che scaturisce dall'incrocio delle disposizioni dell'art. 822 del codice civile e l'art. 28 del codice della navigazione.

L'articolo 822 del codice civile sancisce formalmente la demanialità del lido del mare, della spiaggia, delle rade e dei porti (nonché di altri beni), mentre l'articolo 28 del codice della navigazione integra tale casistica aggiungendovi, tra l'altro, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare.

L'interpretazione della norma riguarda la questione se l'art. 28 del codice della navigazione, disciplinando separatamente i bacini comunicanti anche temporaneamente con il mare, intenda innovare rispetto alla distinzione affermatasi in dottrina circa la demanialità delle lagune vive e la non demanialità delle lagune morte. L'interpretazione letterale delle disposizioni del codice della navigazione comporta la scomparsa della predetta distinzione e l'estensione alle valli raggiunte in qualche modo da acque lagunari del regime giuridico della demanialità, con la conseguenza dell'illegittimità del titolo di proprietà degli occupanti gli spazi vallivi. La questione è inoltre resa più complessa dal fatto che vi sono compendi considerati proprietà privata in ragione di titoli acquisiti negli Stati preunitari, nei confronti dei quali è incerta l'applicabilità delle disposizioni innovative del codice: in questi casi, la possibilità di destinare ad un uso pubblico tali proprietà private non può che passare per l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità.

Alla luce di quanto suesposto, la proposta di legge è volta a tentare una mediazione tra le parti tale da contemperare le rispettive esigenze. Secondo quanto esplicitato nella relazione illustrativa, le motivazioni dello Stato a far valere la demanialità degli spazi acquei lagunari sono riconducibili alla necessità di assicurare la funzione essenziale del regime idraulico della laguna, mentre quelle dei proprietari attengono alla volontà di non perdere la possibilità di utilizzare le risorse alieutiche, agricole e venatorie ivi esistenti, magari per effetto di un'interpretazione delle norme che ne comporti l'espropriazione *ope legis*. Una soluzione di compromesso potrebbe pertanto essere rappresentata, da un lato, nel riconoscimento della funzione di regime idraulico in capo agli attuali occupanti, i quali sono tenuti a provvedervi in cambio dell'utilizzazione delle valli e, dall'altro, nel riconoscimento della demanialità delle valli lagunari, condizionata

però dal vincolo di poterla esercitare a fini espropriativi solo per ripristinare condizioni ottimali di regime idraulico delle lagune.

La proposta di legge si configura come una modifica dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado" recante appunto disposizioni circa l'espropriazione per pubblica utilità da parte del Magistrato delle acque, di alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare.

Il Magistrato alle Acque è un istituto decentrato del Ministero dei Lavori Pubblici istituito nel 1907, diretto da un presidente nominato dal Capo dello Stato sentito il Consiglio dei Ministri, che si occupa della gestione, della sicurezza e della tutela idraulica nell'ambito della Regione Veneto, della Provincia di Mantova e, per quanto riguarda l'esecuzione di opere idrauliche all'interno dei bacini di interesse nazionale, anche nelle regioni a statuto speciale del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Erede di uno storico ufficio istituito dal governo della Serenissima nel 1501, il Magistrato alle Acque ha tuttora sede a Venezia. Esso ha compiti di tutela dell'assetto idraulico della laguna e dei corsi d'acqua con competenze generali di difesa dell'integrità dell'ambiente lagunare e fluviale. Attualmente, Presidente del Magistrato alle Acque è il dott. Ing. Maria Giovanna Piva.

In particolare, viene proposta la sostituzione del predetto articolo 9 con un nuovo testo composto di quattro commi di cui, i primi tre diretti a ridefinire i diritti dei proprietari, le servitù idrauliche e le condizioni per l'esproprio e l'ultimo, identico al testo già vigente, a regolare i casi di modifica del perimetro lagunare per effetto di cause naturali.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Rientra nelle facoltà dei proprietari e dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado

il libero esercizio dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le valli da pesca di cui al comma 1 sono soggette a servitù idraulica ed il loro esercizio deve essere svolto nel rispetto dei programmi, dei controlli e degli ordini disposti dal Magistrato alle acque per il mantenimento del regime lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare, se i vincoli derivanti dalla servitù idraulica sono ritenuti inadeguati al buon regime delle acque, egli procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, alla affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

4. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali».

Il **comma 1** dell'art. 1 della proposta in esame propone la sostituzione dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366 con un nuovo testo dell'articolo stesso.

Il comma 1 dell'art. 9 proposto ha carattere dichiarativo ed afferma il diritto degli attuali proprietari, nonché dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado, di esercitare in tali spazi l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. In base a tale comma viene riconosciuta in capo ai predetti soggetti una facoltà, che comporta, se esercitata, la possibilità di svolgere liberamente tutte le attività sopra indicate.

Si fa presente che la relazione illustrativa specifica che l'esercizio di tale facoltà é comunque subordinato al rispetto delle discipline specifiche per le modalità di svolgimento di tali pratiche; il vincolo, però, non è esplicitato nel testo del comma in esame.

Il **comma 2** dello stesso art. 9, è invece diretto a disciplinare il regime idraulico dei compendi vallivi, stabilendo innanzitutto che gli stessi sono soggetti a servitù idraulica al fine di mantenere il corretto regime lagunare. Tale servitù idraulica è sottoposta ai poteri di controllo e di ordinanza del Magistrato delle acque.

Tra i limiti caratterizzanti le servitù idrauliche vi sono quelli previsti dalla stessa legge n. 366/63, che a tutela del bacino acqueo dispone, tra l'altro, divieti di erigere impedimenti al libero movimento della marea (art. 6), di immettere acque dolci oltre quelle dei fiumi e scoli che entrano naturalmente in laguna per non essere mai state divertite (art. 7); di eseguire opere che modifichino il

perimetro di conterminazione (art. 8); di scaricare o disperdere in laguna sostanze inquinanti (art. 10); di fare interramenti (art. 11); di scaricare materiali in mare a distanza inferiore di quella stabilita (art. 13).

Il comma in esame deve essere letto congiuntamente al comma successivo poiché esso nello stabilire il principio che l'esercizio delle attività nelle valli da pesca è condizionato dai controlli e dai programmi dello Stato, implicitamente prevede un limite per lo stesso Magistrato il quale può esercitare le facoltà dominicali a condizione che sia garantito il buon governo delle acque. Limite che risulta integrato dal comma 3 del medesimo articolo il quale condiziona le scelte del Magistrato alle acque in merito alla possibilità di destinare alla libera espansione della marea alcune aree vallive, all'accertamento dell'inadeguatezza dei vincoli derivanti dalla servitù idraulica. In sostanza, il Magistrato non può procedere all'assunzione di decisioni che attengano a condizioni limitative per gli occupanti delle valli se non dopo aver verificato che la servitù idraulica è inadeguata al buon regime delle acque. In tale circostanza, potrà procedere a destinare alla libera espansione della marea le aree individuate e conseguentemente adottare le necessarie misure per l'espropriazione per pubblica utilità ovvero per l'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

Il comma 4 dello stesso art. 9, riproduce integralmente il comma 2 dell'art. 9 sostituito, esplicitando che le eventuali modifiche al perimetro lagunare conseguenti a cause naturali non comportano forme di compensazione per coloro che occupavano gli spazi interessati.

DOCUMENTI

CAMERA - INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMM.
5/00934

Primo Firmatario
SCARPA BONAZZA BUORA (F ITA)

Data Presenta:
31/10/96 (Seduta n.0086)

ITER IN CORSO * Ministro delegato : FINANZE (Comm.06)

Destinatari:
FINANZE

Testo:

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, prevede l'applicazione del canone ricognitorio a tutte le concessioni demaniali marittime aventi finalità di pesca e di acquacoltura;
è in atto un contenzioso tra l'amministrazione dello Stato ed i proprietari delle valli da pesca della laguna di Venezia e di Chioggia circa il regime giuridico delle valli stesse;
all'esito di questo contenzioso potrà chiarirsi in via definitiva - salvi eventuali interventi del legislatore - la questione della proprietà delle valli stesse; in disparte questo contenzioso, è stato richiesto ai delle valli da pesca dagli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria il pagamento di canoni arretrati nell'ordine di alcuni miliardi per gli anni decorsi;
con il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 è stata disposta l'applicazione del canone ricognitorio alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura anche per gli anni dal 1990 al 1993 -:

se non ritenga di dare immediate istruzioni agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria affinché sia richiesta, in luogo di quella già comunicata, ai proprietari delle valli da pesca della laguna di Venezia e di Chioggia l'applicazione del canone ricognitorio previsto dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, a prescindere dalla definizione dell'attuale contenzioso sul regime della proprietà.
(5-00934)

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00421
presentata da
LUCA BELLOTTI
giovedì 19 giugno 2008 nella seduta n.020

BELLOTTI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.- Per sapere - premesso che:

l'attività di molluschicoltura e pesca operata nelle lagune del Delta del Po, in Provincia di Rovigo, vede impegnati oltre 2000 pescatori riuniti principalmente nel Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. S.c.a.r.l. di Scardovari e nel Consorzio Delta Nord S.c.a.r.l. di Rosolina al punto di essere un'attività d'eccellenza e trainante per la stessa economia provinciale;

il movimento cooperativo della pesca potrebbe creare centinaia di nuovi posti di lavoro se numerose e vaste aree lagunari non venissero precluse perché recintate da presunti proprietari che ne rivendicano la proprietà;

i pescatori e le loro rappresentanze da sempre ritengono demaniali tali ambienti lagunari, così come recitato dall'articolo 28 del Codice della navigazione e ciò è comprovato dagli esposti e diffide presentati da Federcoopescas e dalle strutture cooperative associate;

la prima sezione civile della Corte d'Appello di Venezia a conclusione di un contenzioso che si trascina nelle aule di giustizia, a varie riprese, dall'inizio degli anni novanta ha recentemente stabilito che, ovviamente oltre alla laguna di Venezia, anche le valli da pesca della laguna Veneta sono demaniali;

le prime nove sentenze depositate danno ragione allo Stato, condannando altrettante società private che occupano le valli a rilasciarle, rifondendo il danno a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del demanio;

essendovi in provincia di Rovigo un'analogha situazione, appare evidente che le lagune e le valli da pesca debbano essere considerate demaniali;

il clima di incertezza suscita negli operatori del settore uno stato di nervosismo e di incapacità programmatica dell'attività molluschiicola e pesca con rischi per l'occupazione e per l'ordine pubblico;

i lavori della Commissione delimitatrice procedono inspiegabilmente a singhiozzo e in maniera estremamente lenta adducendo a ciò svariate scuse come la mancanza di personale da parte degli Enti che la compongono o la carenza di tempo dal momento che essi sono impegnati anche in altre funzioni amministrative;

nel caso in cui finalmente per tali ambienti lagunari e vallivi venisse sancita la loro natura demaniale si potrebbe prefigurare anche un danno all'erario pubblico -:

quale sia lo stato dell'arte del procedimento di delimitazione delle lagune e delle valli polesane ed altresì cosa sia stato fatto per dar corso ai disposti della risposta scritta resa all'interrogazione n. 4-13597 presentata dal sottoscritto interrogante nelle sedute della Camera n. 607 e 608

rispettivamente del 6 e 7 aprile 2005, all'allora Ministro delle politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno. (4-00421)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/13597

presentata da **BELLOTTI LUCA** il 06/04/2005 nella seduta numero 607

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Delegato a rispondere

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI , data delega 05/04/2005

Delegato a rispondere

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega 23/05/2005

Attuale Delegato a rispondere

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI , data delega 04/07/2005

Partecipanti alle fasi dell'iter:

RISPOSTA GOVERNO

ALEMANNIO GIOVANNI

MINISTRO
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

12/09/2005

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 04/07/2005

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/09/2005

CONCLUSO IL 12/09/2005

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

LAGHI STAGNI LAGUNE, MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, PESCA E PESCOLTURA

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DELTA DEL PO

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13597

presentata da LUCA BELLOTTI mercoledì 6 aprile 2005 nella seduta n.607

BELLOTTI. - *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* - Per sapere - premesso che: l'attività di pesca e di molluschicoltura riveste una grande importanza per tutto il territorio del Delta del Po per il valore occupazionale e per la redditività che produce; la Provincia di Rovigo detiene i diritti esclusivi di pesca nella parte centrale e meridionale del Delta del Po; tali diritti sono stati dati in Concessione a soggetti quali il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine ed il Consorzio Delta Nord; nella Laguna di Caleri, di Marinetta e Vallona - e, più in generale, in tutte le lagune comprese tra il Comune di Rosolina ed il Comune di Porto Viro - nonché nella Sacca degli Scardovari, in particolare nell'area valliva denominata «Canestro», la demanialità è posta in discussione da privati che ne rivendicano la proprietà; tali rivendicazioni sono attuate mediante la delimitazione per palificazione di ampi spazi acquei lagunari che, conseguentemente, vengono sottratti alla materiale disponibilità del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine e del Consorzio Delta Nord; dette rivendicazioni, se definitivamente riconosciute in sede giudiziaria, comporterebbero la riduzione della demanialità delle citate lagune e della Sacca, con ciò compromettendo i livelli occupazionali delle medesime; gli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria ed alcune pronunce dell'Autorità amministrativa hanno indotto i pescatori che aderiscono ai menzionati Consorzi ad organizzare manifestazioni di protesta contro la Regione Veneto e le altre Autorità Pubbliche per l'inerzia di queste ultime di fronte al possibile riconoscimento della proprietà privata in determinate aree del Delta, circostanza questa che pregiudicherebbe gravemente i livelli occupazionali delle lagune polesane -: se non ritenga che le aree lagunari in oggetto abbiano tutte le caratteristiche per essere definite demaniali; se siano allo studio soluzioni volte a salvaguardare i livelli occupazionali in particolare delle Lagune di Caleri, Marinetta e Vallona nonché della Sacca degli Scardovari nell'ipotesi in cui le sopra menzionate controversie giudiziarie avessero quale esito il riconoscimento del diritto di proprietà su determinate aree delle lagune polesane.(4-13597)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 12 settembre 2005

nell'allegato B della seduta n. 668

all'Interrogazione 4-13597 presentata da BELLOTTI

Risposta. - Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione in esame, preme sottolineare l'incidenza dei livelli occupazionali e reddituali derivanti dall'attività di pesca nelle lagune Polesane.

In particolare, nelle lagune di Caleri, Marinetta e Vallona, ricomprese tra il Comune di Rosolina ed il Comune di Porto Viro operano circa 250 pescatori, principalmente riuniti nel Consorzio Delta Nord, mentre nelle lagune di Busiura, Laguna di Barbamarco, Burcio, Basson, Allagamento e Sacca degli Scardovari, ricomprese tra il Po di Maistra e il Po di Goro, ricadenti nei comuni di Porto Tolle e Ariano Polesine operano, riuniti in 12 cooperative, oltre 1500 pescatori associati al Consorzio delle cooperative pescatori del Polesine; il fatturato sembra sia di 50 milioni di euro.

L'attività produttiva dei Consorzi consiste nell'allevamento e nella raccolta di molluschi bivalvi vivi, che è esplicitazione dei diritti goduti, in via esclusiva, dai Consorzi stessi in virtù di concessioni amministrative regionali e provinciali.

In particolare, al Consorzio delle cooperative pescatori del Polesine sono stati demandati i diritti esclusivi di pesca dalla Provincia di Rovigo, mentre al Consorzio Delta Nord sono state rilasciate le concessioni demaniali prima dalla Capitaneria di porto e successivamente dalla Regione del Veneto - Genio civile di Rovigo.

Tali concessioni amministrative, intercorrenti tra le amministrazioni regionale, provinciale e i Consorzi, trovano il proprio evidente fondamento nella demanialità delle aree oggetto di concessione e nella demanialità dei diritti esclusivi di pesca insistenti nelle menzionate aree, anche nel caso in cui la natura delle stesse siano in contestazione.

In tema, allo stato, sono pendenti controversie giudiziarie dirette ad invocare un accertamento sulla sussistenza della demanialità in talune zone ed in particolare nella laguna di Caleri, nella laguna di Vallona e nella Sacca degli Scardovari - su tutte l'area valliva denominata «Canestro» - sulle quali taluni affermano essere titolari di un diritto di proprietà sorto anteriormente alle summenzionate concessioni, quando dette aree erano terre emerse.

Inoltre, sono pendenti procedimenti penali a carico di privati, imputati del reato di «abusiva occupazione di spazio demaniale» (articolo 1161 del Codice della navigazione); procedimenti che, a loro volta, implicano il riconoscimento della demanialità delle zone occupate.

Le controverse vicende hanno ingenerato una serie di manifestazioni da parte dei pescatori aderenti ai Consorzi per protestare contro eventuali riduzioni delle aree presumibilmente demaniali e quelle oggetto dei diritti esclusivi di pesca a fronte del riconoscimento giudiziario a favore di certuni del diritto di proprietà su parti delle aree medesime.

Nel pieno rispetto degli accertamenti giudiziari sia definitivi sia tuttora pendenti avanti ai Tribunali di Rovigo e di Adria, diretti a stabilire il carattere di demanialità o di proprietà privata di determinate zone delle citate lagune e della Sacca degli Scardovari, il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene che tutte le aree lagunari oggetto dell'interrogazione debbano essere considerate demaniali in conformità con l'articolo 28 del Codice della navigazione, in quanto rientranti nella morfologia di laguna e comunicanti liberamente con il mare nel corso di tutto l'anno e non solo durante una parte dell'anno, così come previsto dal Codice della Navigazione.

La demanialità delle aree comporta che il comportamento di occupazione o mantenimento senza titolo di qualsiasi porzione delle medesime integri la fattispecie prevista e punita dall'articolo 1161 del Codice della Navigazione, non rilevando le modalità, originarie o derivate, di apprensione del bene.

Il reato in questione è, altresì, integrato dall'esecuzione di innovazioni non autorizzate o, ancora, dall'esercizio di attività che impediscano l'uso del demanio.

Tale arbitarietà si realizza ogniqualvolta l'occupazione non sia legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace, rilasciato al soggetto che occupa il bene pubblico.

Si precisa, in relazione al titolo dell'occupazione, che l'atto di concessione non può essere surrogato da autorizzazioni verbali, eventualmente provenienti da organi della pubblica amministrazione, poiché la volontà amministrativa si manifesta validamente, nella materia di cui si tratta, con provvedimenti formali, in forza dei quali soltanto si instaura il rapporto di concessione.

Come già si è avuto modo di dire, le indagini sono tuttora in corso e tali procedimenti penali presuppongono il riconoscimento della demanialità delle zone occupate.

A tale ultimo riguardo e, più in generale, sul complesso della questione in oggetto si ritiene che, preliminarmente all'esame di ciascuna vicenda che ha visto la contrapposizione tra uso privato ed uso pubblico delle aree in esame - intendendo per uso pubblico quello derivante dalle citate concessioni amministrative - debba essere operata una fondamentale puntualizzazione sull'oggetto della demanialità.

Occorre, infatti, distinguere tra demanialità di determinate aree lagunari polesane e demanialità dei diritti di pesca oggetto delle soprammenzionate concessioni amministrative intercorse tra la Provincia di Rovigo, da un lato, ed il Consorzio Delta Nord ed il Consorzio cooperative pescatori del Polesine, dall'altro.

Nello specifico, per quanto concerne la Sacca degli Scardovari, il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene che anche nel caso in cui la demanialità delle lagune sopra indicate e della Sacca degli Scardovari subisse una riduzione a causa del riconoscimento della proprietà privata su talune aree, quale, ad esempio, per quanto concerne la Sacca, l'area valliva Canestro, l'esercizio della pesca anche in tali aree da parte dei menzionati Consorzi non subirebbe limitazioni di sorta, in quanto permarrebbe comunque la demanialità sui diritti esclusivi di pesca.

In particolare, per quanto concerne l'area valliva Canestro, il decreto prefettizio n. 7863 del 1881, che richiama il decreto prefettizio n. 2396 dello stesso anno, riconosce sull'area lagunare denominata «Sacca degli Scardovari» il possesso ed il legittimo esercizio dei diritti esclusivi di pesca in capo e a favore del Demanio Nazionale, rappresentato dall'Intendente Provinciale di Finanza.

Tale provvedimento costituisce un vero e proprio riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in capo a soggetto ben determinato, il Demanio Nazionale.

Inoltre, considerato che l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dispone il trasferimento alla Provincia di quegli stessi diritti esclusivi di pesca che già appartenevano al Demanio statale, ne deriva che la titolarità in ordine all'esercizio dei predetti diritti è stata legittimamente concessa dalla Provincia al Consorzio cooperative pescatori del Polesine.

Quindi, se l'area «Canestro» appartiene al demanio, tale è rimasta; se detta area invece dovesse essere definitivamente riconosciuta come privata, sarebbe comunque gravata dalla sussistenza dei diritti esclusivi di pesca in capo alla Provincia di Rovigo e da questa ultima concessi in godimento al Consorzio.

Premesso tutto ciò, visto che l'economia delle aree delle lagune polesane è garantita dalla demanialità delle aree medesime o quantomeno dei diritti esclusivi predetti e dal momento che la rivendicazione della proprietà privata su dette aree può rappresentare motivo di crisi per l'economia delle stessa, è intenzione del Ministero delle politiche agricole e forestali, attraverso il concerto con le altre amministrazioni interessate, avviare l'individuazione di soluzioni atte a salvaguardare il sistema di concessioni amministrative intercorrenti tra la Provincia ed i Consorzi; sistema che, come detto, nella demanialità trova il proprio presupposto.

Dette soluzioni potrebbero concretizzarsi anche nell'acquisto da parte dello Stato delle aree eventualmente riconosciute come private o nell'espropriazione delle medesime in caso di «necessità dei pubblici usi del mare» ai sensi dell'articolo 33 del Codice della Navigazione.

In ogni caso, fermo restando quanto sopradetto e senza alcuna preclusione per altre iniziative che potranno essere valutate al fine di una positiva soluzione della problematica è intenzione del Ministero delle politiche agricole e forestali sollecitare quanto prima il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre Amministrazioni competenti affinché riconosciuta la pubblica necessità ed opportunità, promuovano il procedimento di delimitazione del demanio marittimo in tutte le zone lagunari interessate istituendo la Commissione delimitatrice prevista dall'articolo 32 del Codice della navigazione e dell'articolo 58 del relativo Regolamento, perché si pronunci definitivamente - con l'intervento delle parti interessate - sulla natura demaniale e privata delle aree in questione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

Atto Camera n. 2552

XIII Legislatura

Modifica dell' articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

Iter

21 febbraio 2001: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

C.2552	in corso di esame in commissione	21 febbraio 2001
--------	----------------------------------	------------------

Iniziativa Parlamentare

On. [Paolo Scarpa Bonazza Buora](#) (FI)

Cofirmatari ↗

On. [Enrico Cavaliere](#) (), On. [Gianluigi Scaltritti](#) (), On. [Mario Pezzoli](#) (), On. [Aniello Di Nardo](#) (), On. [Daniele Franz](#) (), On. [Mario Valducci](#) (), On. [Giacomo De Ghislanzoni Cardoli](#) ()

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 ottobre 1996**; annunciato nella seduta ant. n. 84 del 29 ottobre 1996.

Classificazione TESEO

VENEZIA , LAGHI STAGNI LAGUNE , MARANO LAGUNARE , PESCA , ACQUACOLTURA

Relatori

Relatore alla Commissione On. [Paolo Scarpa Bonazza Buora](#) (FI) nominato nella seduta dell'8 ottobre 1997 .

Assegnazione

Assegnato alla **13^a Commissione permanente (Agricoltura) in sede referente** il 9 dicembre 1996. Annuncio nella seduta pom. n. 111 del 9 dicembre 1996.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costit.), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente)

Nuovamente assegnato alla **13^a Commissione permanente (Agricoltura) in sede redigente** il 25 gennaio 2001. Annuncio nella seduta ant. n. 845 del 25 gennaio 2001.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costit.), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente)

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria		
Seduta	Attività	Interventi
13^a Commissione permanente (Agricoltura) in sede referente		
8 ottobre 1997 (ant.)		
12 febbraio 1998 (ant.)	(costituito comitato ristretto)	
6 luglio 2000 (ant.)		
13^a Commissione permanente (Agricoltura) in sede redigente		
1 febbraio 2001 (ant.)		
13 febbraio 2001 (pom.)	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 febbraio 2001 alle ore 11:00	
21 febbraio 2001 (pom.)		

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive		
Seduta	Attività	Interventi
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali)		
24 gennaio 2001 (ant.) Com. perm. pareri	Esito: Favorevole Parere destinato alla Commissione 13ª (Agricoltura)	On. Antonio Di Bisceglie (DS-U)
5ª Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)		
23 gennaio 2001 (ant.) Com. perm. pareri	Esito: Favorevole subordinato a emendamenti su nuovo testo Parere destinato alla Commissione 13ª (Agricoltura)	

Onorevoli Colleghi! - La controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta ha origini antiche che risalgono financo alle disposizioni della Repubblica di Venezia sull'esercizio delle valli, e che sfociano nella vicenda recente del processo penale derivato da un esposto di alcune associazioni ambientaliste.

La questione ha coinvolto oltre 400 persone tra coltivatori e vallicoltori ritenuti colpevoli di utilizzazione illegittima di spazi acquei situati all'interno della conterminazione lagunare veneziana.

Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di piccole estensioni situate all'interno della campagna dell'estuario, da decenni condotte da privati e oggetto di ripetuti passaggi di proprietà in seguito a successione o a regolari compravendite a titolo oneroso, puntualmente annotate dagli uffici tecnici erariali e dalle conservatorie dei registri immobiliari.

La lunga vertenza attende ora il definitivo giudizio della cassazione, mentre sentenze precedenti hanno confermato la generica appartenenza al demanio di dette superfici, aprendo di conseguenza un contenzioso tra il Ministero delle finanze e i coltivatori per il recupero di somme derivate dalla occupazione senza titolo delle medesime.

E' bene precisare che per lo più si tratta di aree di poche centinaia di metri che per altro non fanno parte della laguna veneta, così come definita dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, in quanto non hanno alcuna comunicazione con il mare e non sono ricoperte da acque dolci, se non da quelle piovane.

Le valli da pesca invece sono terreni arginati quasi del tutto sommersi da acque salmastre, con immissioni e rilasci regolati da canali e paratoie.

Le valli da pesca, fino all'entrata in vigore del codice della navigazione, sono state distinte in valli chiuse e valli aperte; le valli chiuse sono possedute a titolo di proprietà privata. Quasi tutti i titoli di proprietà hanno documentazione antica risalente agli Stati preunitari.

Per effetto dell'entrata in vigore del codice della navigazione si è ritenuto che anche le valli chiuse fossero da ascrivere alla proprietà pubblica.

Infatti la natura pubblica delle valli da pesca trova argomento nell'articolo 28 del codice della navigazione che ascrive al demanio marittimo "i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare". Secondo una interpretazione letterale della disposizione appena richiamata, e della quale l'amministrazione demaniale ha dovuto tenere conto, con l'entrata in vigore del codice della navigazione sarebbe scomparsa la distinzione tra valli chiuse e valli aperte con la conseguenza che qualsiasi compendio raggiunto dalle acque lagunari dovrebbe essere considerato demaniale.

Sul richiamato dato normativo l'amministrazione demaniale ha fondato le argomentazioni a sostegno della demanialità delle valli. Di conseguenza si è proceduto anche penalmente nei confronti di quanti - anche se forniti di titolo di proprietà privata della valle - hanno continuato ad esercitare la pesca nelle valli di loro proprietà, come se avessero occupato illecitamente spazi acquei demaniali ricadenti nella conterminazione lagunare (articolo 1161 del codice della navigazione); tali episodi danno la misura dell'incertezza della materia.

Non c'è dubbio che la disposizione del codice della navigazione risolve a favore del demanio marittimo le situazioni di fatto nelle quali è controversa la natura del compendio.

Altra lettura delle disposizioni vigenti riguarda l'applicabilità della innovativa disposizione codicistica, a compendi che sono stati considerati di proprietà privata con titoli di proprietà che risalgono agli Stati preunitari; appare evidente dalla interpretazione sistematica del codice della navigazione e dal codice civile, all'epoca vigente, che la destinazione della proprietà privata ad usi pubblici poteva avvenire - e lo può ancora oggi in forza delle disposizioni della Carta costituzionale e del vigente codice civile - soltanto mediante espropriazione per pubblica utilità.

In mancanza del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, sia esso assunto in via amministrativa o con legge, il regime proprietario non può essere modificato invito domino.

Una attenta lettura dell'insieme delle disposizioni vigenti che regolano i rapporti tra acque e fondi latitanti consente di pervenire ad una soluzione che, senza incrinature del potere pubblicistico su determinati compendi, consente di contemperare le esigenze della proprietà privata con quelle dell'amministrazione preposta al buon governo delle acque lagunari.

Se è notorio che nelle valli chiuse è attuata l'alternanza tra utilizzazione agricola e piscicoltura, è altrettanto noto che le valli svolgono una funzione essenziale per il regime idraulico lagunare in quanto hanno attitudine ad essere impiegate come casse di espansione delle piene.

Tale funzione non è diversa da quella cui soggiacciono le aree sommergibili latitanti i corsi d'acqua ed i laghi; molte aree sommergibili appartengono al demanio idrico, mentre altre sono in proprietà privata. Il regime proprietario privato delle terre rivierasche non elimina la servitù idraulica cui sono destinate le aree sommergibili, e fra queste le golene.

Gli interventi nelle aree sommergibili dalle acque dolci sono comunque sottoposti alla previa acquisizione del nulla osta idraulico (articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523).

Ritornando alla laguna veneta si osserva che tale ambiente, pur essendo ascritto al demanio marittimo in forza dell'articolo 28 del codice della navigazione, è affidato alla cura del magistrato alle acque, non solo in ossequio all'antico ufficio della Repubblica di Venezia, ma per l'indissolubile connessione tra acque dolci ed acque di origine marina, il cui rapporto richiede un governo idraulico unitario.

Quindi, se la preposizione alla laguna del magistrato alle acque ha motivazioni di ordine idraulico, appare ragionevole che l'ordinamento - senza favorire usurpazioni di sorta - disponga per la migliore funzionalità idraulica delle acque lagunari; quando tale obiettivo primario e fondamentale sia stato raggiunto, il regime proprietario degli ambienti sottoposti al governo idraulico va risolto secondo le norme generali, evitando che le norme nuove o sopravvenute possano essere interpretate o intese come presupposti espropriativi ope legis, tra l'altro senza indennizzo alcuno.

Sul punto si osserva che, in non rari casi, l'espropriazione per pubblica utilità di compendi privati è stata decisa con legge, ma è stato sempre salvaguardato il principio dell'indennizzo garantito a livello costituzionale e dalle norme codicistiche attuali e previgenti.

In materia di demanio è ben noto che l'individuazione delle aree demaniali ha carattere dichiarativo; tuttavia quando non si tratta di confinazione ma di modifica di status di un insieme di compendi non possono essere ignorati i titoli di proprietà.

Ne consegue che una lettura più calibrata delle diverse disposizioni richiamate può far emergere regole ragionevoli e rispettose dei principi costituzionali, e che l'eventuale acclaramento della proprietà privata non è di ostacolo alcuno alla tutela dell'ambiente lagunare ed al buon governo delle acque.

Si illustrano di seguito le modifiche che si apportano all'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366.

Il comma 1 ha carattere dichiarativo ed afferma il diritto dei proprietari e dei conduttori dei terreni e delle valli da pesca lagunari di esercitarvi l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, salvo ben inteso il rispetto delle discipline specifiche per le modalità di svolgimento di tali pratiche.

Il comma 2 dispone che i compendi vallivi sono soggetti a servitù idraulica ed ai poteri di controllo e di ordinanza del magistrato alle acque; in tal modo si definisce che l'esercizio delle facoltà dominicali incontra il limite pubblico del buon governo delle acque lagunari.

Il comma 3 esplicita quanto già indicato nella disposizione che viene integrata nel senso che il magistrato alle acque, per assicurare la libera espansione della marea, ha facoltà di espropriare per pubblica utilità i fondi di proprietà privata.

Il comma 4 riproduce integralmente la disposizione vigente.

PROGETTO DI LEGGE - N. 2552

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Rientra nelle facoltà dei proprietari e dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado il libero esercizio dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le valli da pesca di cui al comma 1 sono soggette a servitù idraulica ed il loro esercizio deve essere svolto nel rispetto dei programmi, dei controlli e degli ordini disposti dal Magistrato alle acque per il mantenimento del regime lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare, se i vincoli derivanti dalla servitù idraulica sono ritenuti inadeguati al buon regime delle acque, egli procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, alla affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

4. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali".

XIII COMMISSIONE
AGRICOLTURA
SEDE REDIGENTE

Seduta di giovedì 1° febbraio 2001

La seduta comincia alle 12.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge: Scarpa Bonazza Buora ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarpa Bonazza Buora, Cavaliere, Scaltritti, Pezzoli, Di Nardo, Franz, Valducci e de Ghislanzoni Cardoli: «Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari».

Do la parola al relatore, onorevole Scarpa Bonazza Buora.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, nel corso dell'esame in sede referente il testo iniziale della proposta di legge sulle valli da pesca lagunari era articolato in maniera diversa: prevedeva una soluzione più complessa, che ricomprendeva anche le vere valli lagunari (cioè quei 23 casi per i quali non è ancora chiaro se si tratti di territori demaniali o meno). Dopo una serie di audizioni dei rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dell'Avvocatura dello Stato, confrontandoci fra di noi ci siamo resi conto che non si sarebbe trovata una soluzione unitaria se avessimo mantenuto nella proposta di legge anche il riferimento alle vere valli lagunari. Si tratta di un problema che potrà essere risolto in altro momento.

Rimane poi la questione dei 400 coltivatori diretti, che sono ortolani con proprietà che vanno dai 3 mila metri a un ettaro e mezzo e che tra l'altro in questi giorni sono stati chiamati a pagare - dopo che la Corte di Cassazione ha stabilito che i famosi fossi non sono demaniali ma privati - sanzioni amministrative per occupazione abusiva dell'ordine di 500 mila lire a testa. Questo fatto è stato oggetto di un'interpellanza, presentata da me e dal collega Pezzoli, alla quale il Governo ha dato risposta interlocutoria questa mattina in aula.

Il nuovo testo della proposta di legge, adottato come testo base dalla Commissione, è ormai ridotto all'osso. Si compone di un solo articolo, che vi leggo: «Rientra nella facoltà dei proprietari e dei conduttori dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado» - questo riferimento si potrebbe anche eliminare, perché ci si riferisce solo alla laguna di Venezia - «il libero esercizio dell'agricoltura. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali». Si tratta, pertanto, di una disposizione semplicissima. Signor presidente, mi rendo conto che prima delle elezioni sarà difficile arrivare all'approvazione definitiva della proposta di legge da parte di Camera e Senato; credo, tuttavia, che potremmo impegnarci in uno sforzo unitario ed approvare il provvedimento almeno in questo ramo del Parlamento per dare un segnale importante e significativo. Si tratta, del resto, di una questione di giustizia e di equità.

Pertanto, per giungere a questo risultato, credo sarebbe opportuno richiedere il trasferimento della proposta di legge dalla sede redigente a quella legislativa.

MARIO PEZZOLI. Signor presidente, il problema delle sanzioni amministrative contrasta con l'assoluzione da parte della Corte d'Appello di Venezia dei 400 coltivatori diretti, i quali non potevano essere accusati di aver deliberatamente voluto occupare spazi demaniali, dal momento che realmente non sapevano che si trattava di territori demaniali. Infatti, come si legge nella relazione della proposta di legge, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di piccole estensioni da decenni condotte da privati e oggetto di ripetuti passaggi di proprietà in seguito a successioni o a regolari compravendite a titolo oneroso, puntualmente annotate dagli uffici tecnici erariali e dalle conservatorie dei registri immobiliari. A questo punto, sul banco degli imputati dovrebbero esserci non solo gli agricoltori ma anche l'amministrazione pubblica! Pertanto, per quanto riguarda il problema delle sanzioni stiamo cercando di addivenire - tenendo presente anche le osservazioni fatte oggi dal sottosegretario Corleone - ad una soluzione, dal momento che non si capisce perché questi coltivatori, che sono stati dichiarati assolti, debbano pagare quelle ammende. Sulla questione occorre una certezza legislativa che può venire anche dall'approvazione di questa proposta di legge che, se vogliamo, garantisce un'unica cosa: la libertà per questi agricoltori di continuare le coltivazioni in aree seguite da diverse generazioni. Credo pertanto che, facendo appello alla buona volontà dimostrata da tutti e richiamandoci alle considerazioni che il precedente presidente della Commissione agricoltura aveva svolto, si possa giungere ad un risultato positivo.

SERGIO TRABATTONI. Ero già d'accordo sull'esigenza di distinguere le valli fin dall'inizio dell'esame del provvedimento e ribadisco la necessità che la proposta di legge venga esaminata in sede legislativa. A fronte anche dell'intervenuta sentenza della Corte di Cassazione, propongo di svolgere in tempi brevissimi un'audizione informale dei sindaci dei comuni interessati anche per «tamponare» qualunque eventuale malumore degli enti locali.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

XIII COMMISSIONE
AGRICOLTURA

SEDE REDIGENTE

Seduta di martedì 13 febbraio 2001

La seduta comincia alle 13.5.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge Scarpa Bonazza Buora ed altri: Valli da pesca lagunari (2552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarpa Bonazza Buora ed altri: «Valli da pesca lagunari». Ricordo che nella seduta del 1° febbraio 2001 è iniziata la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame. In quella sede l'onorevole Trabattoni ha ipotizzato lo svolgimento di un'audizione informale con i sindaci dei comuni interessati; ne discuteremo in ufficio di presidenza. Nella seduta odierna dovrebbe proseguire e concludersi la discussione sulle linee generali; dopo le repliche del relatore e del Governo, la Commissione potrà adottare il testo per il seguito dell'esame che, ove non vi siano obiezioni, sarà quello risultante dall'esame svolto in sede referente.

SERGIO TRABATTONI. Vorrei spiegare i motivi per cui avevo chiesto che la Commissione sentisse i sindaci dei comuni interessati da questo provvedimento. Si tratta di passare da una discussione astratta a dati di fatto concreti; avevamo concordato di distinguere il problema delle valli da pesca da quello degli orti, e volevo sapere se i sindaci di quei luoghi erano d'accordo con questa impostazione.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Ricordo - come ricorderà anche l'onorevole Trabattoni - che quando ascoltammo i rappresentanti della regione Veneto e della provincia di Venezia i primi appoggiarono pienamente il testo originario, mentre dai secondi venne un appoggio totale per quanto riguarda la parte del testo stesso che abbiamo conservato e furono invece manifestate perplessità sulla parte stralciata.

Mi pare che, giunti al punto in cui siamo, dare luogo ad ulteriori audizioni ci porterebbe a dilatare enormemente i tempi. Non so quanti anni di lavoro, per così dire, abbiamo ancora davanti come Commissione agricoltura in questa legislatura; se avessimo qualche mese si potrebbe fare tutto, ma nell'ipotesi piuttosto ragionevole di concludere i nostri lavori entro neanche un mese, sarà molto difficile arrivare all'approvazione in questo ramo del Parlamento della proposta di legge in discussione. Sarebbe importante però riuscire a dimostrare che almeno la Commissione agricoltura ha licenziato la proposta stessa: ciò rappresenterebbe un minimo segnale di attenzione nei confronti degli operatori del settore.

A malincuore anch'io devo rendermi conto dell'improbabilità che la proposta di legge venga definitivamente approvata in questa legislatura; nella prossima, però, la materia potrà essere ripresa in esame. La mia opinione, in quanto relatore e presentatore della proposta di legge, è che procedere ad ulteriori audizioni sarebbe sicuramente interessante, ma che i tempi sono scarsi.

MARIO PRESTAMBURGO. Vorrei chiedere di verificare se per questo e per altri provvedimenti, come quello relativo all'apicoltura, non sia ipotizzabile un trasferimento dalla sede redigente alla legislativa.

SERGIO TRABATTONI. Preciso anzitutto che la mia richiesta risale alla scorsa settimana: sarebbe stato possibile quindi procedere a qualche audizione durante la settimana in corso. Le audizioni potrebbero svolgersi a tamburo battente.

Per quanto riguarda il trasferimento alla sede legislativa, se ci sarà la possibilità di raccogliere il consenso necessario la proposta di legge potrebbe essere varata in tempi brevissimi. Tuttavia ribadisco che secondo me è estremamente opportuno ascoltare il parere dei sindaci delle zone interessate.

GIORGIO MALENTACCHI. Sottolineo anzitutto che, se si deciderà di ascoltare i sindaci, non si potrà non ascoltare anche il presidente della provincia, che è la parte che ha più interesse e più competenza giuridica in materia. Quanto al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, l'ipotesi non ci convince molto. Fino all'anno scorso avevamo concentrato la nostra attenzione su vari provvedimenti - che avevo anche sottoscritto - quale quello relativo ai contratti agrari; strada facendo, per valutazioni fatte dalle componenti politiche di questa Commissione, si è fatto un passo indietro rispetto all'ipotesi di lavorare su una serie di provvedimenti che giudicavamo meritevoli di ottenere un esito positivo nell'interesse di tutti. Oggi non vediamo di buon occhio il tentativo di estrapolare uno o due provvedimenti da quel gruppo di proposte che avevamo preso in esame: o si riaffrontano tutti i provvedimenti che avevamo individuato a suo tempo, altrimenti il gruppo di rifondazione comunista-progressisti non darà il suo assenso al trasferimento alla sede legislativa di questa proposta di legge.

ANNAMARIA PROCACCI. Vorrei anzitutto intervenire sulla proposta di svolgere ulteriori audizioni avanzata dal collega Trabattoni: non vedo il motivo per cui non si possa procedere alle stesse, dal momento che questa materia è estremamente complessa, anche per i suoi risvolti di carattere giuridico, paesaggistico, ambientale. Il problema della demanialità di queste zone e quello di un certo tipo di attività svolta da alcuni cittadini hanno importanti ripercussioni su uno dei luoghi più preziosi del nostro patrimonio ambientale.

Non ho assolutamente nulla in contrario allo svolgimento delle audizioni proposte dal collega Trabattoni: credo che non sia vano discutere ed approfondire la questione. Sapete che non abbiamo dato il nostro assenso all'accelerazione dell'iter di questo provvedimento; in passato avevo seguito buona parte del lavoro condotto dalla Commissione al riguardo. Noi verdi non vediamo assolutamente con favore quell'accelerazione, se è vero ciò che afferma il collega Scarpa Bonazza Buora, cioè che il provvedimento non andrà comunque in porto; non si vede quindi perché non si possano svolgere audizioni.

Credo che si debba riflettere compiutamente su questo provvedimento. Nessuno di noi vuole adottare atteggiamenti punitivi o sottovalutare determinate attività svolte da alcuni cittadini in queste zone; tuttavia credo che debba essere interesse di tutti valutare l'impatto e la compatibilità di queste attività sugli equilibri degli ecosistemi.

Circa il nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione, i verdi hanno diverse obiezioni da muovere; abbiamo bisogno di chiarimenti e di precisazioni. Al comma 1 dell'articolo 1 si parla di «libero esercizio dell'agricoltura». Vorrei che quest'espressione fosse meno vaga: che cosa s'intende con essa? Non sarebbe opportuno precisare quali siano i limiti di questo esercizio e quali attività vengano escluse? Sapete che a volte il confine tra queste attività e quelle concernenti l'allevamento della fauna marina è molto labile; sento l'esigenza che sia precisato con estrema chiarezza questo aspetto, facendone oggetto non di un contenzioso pregiudiziale ma di una discussione sui modi in

cui l'attività economica può svolgersi in questi luoghi senza originare un impatto troppo pesante sugli equilibri degli ecosistemi.

Mi riferisco a fenomeni di inquinamento di cui tutti dovremmo occuparci di più; i problemi dell'inquinamento marino ed atmosferico sembrano a volte un appannaggio dei verdi, ma è lontana da noi questa voglia di monopolio. In altre parole, vorrei che la Commissione si facesse carico dell'esigenza di precisare il testo in modo da tener conto di queste osservazioni relative alla valutazione dell'impatto sull'ambiente di certe attività umane. Anche il comma 2 dell'articolo 1 mi sembra si presti ad una lettura piuttosto ambigua: dovrebbe essere scritto in modo estremamente più chiaro. In sostanza, preannunciamo la nostra intenzione di presentare emendamenti al testo e, più in generale, manifestiamo la nostra contrarietà a qualsiasi genere di accelerazione dei tempi in relazione ad un problema molto rilevante.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Tattarini, vorrei sottolineare che circa due anni fa la Commissione ha effettuato un sopralluogo sul territorio interessato, cui ha partecipato anche l'attuale ministro Pecoraro Scanio. Il provvedimento in esame non riguarda le valli di pesca: le norme relative a queste ultime sono state stralciate. Ciò di cui si tratta nella proposta di legge sono gli orti: essi restano di proprietà dei privati, che pagano le tasse. Sono piccoli appezzamenti di terreno o stagni, su cui non si esercita alcuna attività di allevamento; si producono ortaggi, all'80 per cento di tipo biologico.

Si tratta, insomma, di 600 piccoli appezzamenti di terreno coltivati dai proprietari e rivendicati dal demanio. A mio avviso, c'è un malinteso; si tratta degli orti e non delle valli di pesca. Abbiamo ascoltato i rappresentanti della regione e della provincia, i produttori, un avvocato dello Stato, eccetera; sarebbe opportuno dare il giusto rilievo al testo, per testimoniare la nostra serietà nei confronti dei produttori.

Il problema delle valli da pesca è cosa diversa - lo ripeto - e credo che sarà affrontato nella prossima legislatura, come del resto avverrà per quanto riguarda la materia che stiamo esaminando. Tuttavia sarebbe importante dare un segno di attenzione ai produttori, almeno concludendo in Commissione l'esame di questo provvedimento.

FLAVIO TATTARINI. Per quanto concerne il merito della proposta di legge in esame, condivido le valutazioni espresse dal collega Trabattoni.

Vorrei invece soffermarmi sulla questione sollevata dal collega Prestamburgo. Non solleviamo alcuna obiezione in ordine alla possibilità di attivare il trasferimento in sede legislativa di alcuni provvedimenti; si tratta però di individuare le questioni più rilevanti che intendiamo affrontare in quella sede, tenendo conto che sono discusse da lungo tempo nella nostra Commissione. Aggiungo che in questa fase si sta facendo ampio ricorso alla sede legislativa: non c'è giorno che il Presidente non annunci in Assemblea la concessione della sede legislativa in altre Commissioni. Io stesso la settimana scorsa, in Commissione cultura, ho preso parte alla votazione di una proposta di legge riguardante il Ministero per i beni e le attività culturali. Esiste dunque da parte nostra la disponibilità a valutare questa ipotesi. Ovviamente siamo altresì disponibili a lavorare con il Senato affinché analoga procedura possa essere adottata presso l'altro ramo del Parlamento.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, Relatore. Innanzitutto intendo rispondere alle cortesi osservazioni della collega Procacci. Ho l'impressione (del resto, presidente, lei mi ha già anticipato) che la collega Procacci abbia perso qualche puntata di questo *serial*. La vicenda è lunga, avendo avuto inizio, come ella ben sa, nel lontano 1994; si è giunti alla formulazione del testo, che era stato concordato anche con il Ministero delle politiche agricole, tant'è che poi abbiamo verificato in sede di audizione in questa sede che il rappresentante del ministero era perfettamente in linea rispetto al testo originario. Si è registrata invece una posizione discorde del ministro delle finanze, la qual cosa non ci preoccupa perché spesso ravvisiamo posizioni divergenti tra i diversi ministeri di questi governi. Gli elementi di perplessità a suo tempo evidenziati dai rappresentanti della provincia e del comune di Venezia vertevano esclusivamente su aspetti che sono stati stralciati nella formulazione

del nuovo testo della proposta di legge, adottato in sede referente, mentre una piena adesione si è registrata sugli aspetti che abbiamo mantenuto.

Mi sembra che il testo sia già sufficientemente chiaro e che sotto il profilo formale possa essere migliorato; i nostri collaboratori potranno metterci a disposizione le loro conoscenze giuridiche affinché si possa produrre un testo ancora più chiaro, perché anch'io ritengo che i provvedimenti di legge debbano essere comprensibili da tutti. Per quanto riguarda invece gli aspetti sostanziali, lei, onorevole Procacci, parla di fauna marina o di allevamento. La prego allora di credere a me o ai colleghi che assieme a me hanno svolto il sopralluogo cui ha fatto riferimento il presidente, o di credere almeno all'attuale ministro per le politiche agricole, Alfonso Pecoraro Scanio, che all'epoca presiedeva la Commissione e guidò la visita a Cavallino, Ca' Savio e Treporti. Stiamo parlando di orti le cui dimensioni vanno in genere da 2 a 5 mila metri (i più grandi forse arrivano a sfiorare l'ettaro); compendi lagunari di acqua salmastra non ve ne sono, esistono solo canalette di scolo delle dimensioni delle cosiddette scoline che si trovano in qualsiasi punto della pianura padana, che hanno una funzione meramente idraulica di scolo delle acque. Queste canalette un primo momento erano state valutate come demaniali ed assimilate alla presunta, e tutta da dimostrare, demanialità delle valli lagunari, ma sono invece cosa del tutto diversa. Ci troviamo di fronte ad una campagna con piccoli appezzamenti, disseminata di case e casette di tutti i tipi (quindi purtroppo l'ambiente, onorevole Procacci, nel tempo è stato danneggiato, ma il problema riguarda tutta la campagna del nostro paese), senza nemmeno una stalla. È un'attività economica che riguarda circa 400 persone, che ne fanno o l'attività principale - nel caso degli appezzamenti più grandi che, ripeto, arrivano al massimo all'ettaro - o un'attività complementare, specie durante la stagione estiva, per quanto riguarda gli appezzamenti minori. È difficile immaginare l'esistenza di fauna marina nei canaletti o nei fossi; non penso che ci siano degli squali o dei grandi pesci pelagici che vanno a dimorare negli orti. Mi affido quindi non solo alla sua sensibilità in campo ambientale, che tutti noi apprezziamo, ma anche alla sua concretezza. La pregherei anche, assieme all'ex presidente della nostra Commissione, ora ministro, di mantenere possibilmente una coerenza rispetto alla posizione che il suo gruppo, quello dei verdi, ha sempre tenuto su questo punto. Non voglio fare l'interprete del ministro Pecoraro Scanio, che del resto sa interpretare se stesso fin troppo bene, ma ricordo che egli, allora presidente della Commissione, si dichiarava assolutamente sulla nostra linea per quanto riguarda questo aspetto ed era molto interessato alla ricerca di una soluzione (ricordo la visita che facemmo alla valle lagunare, dove tra l'altro ci fermammo piacevolmente a colazione). Si parlava all'epoca dell'eventuale studio di una concessione a lungo termine, su cui abbiamo lasciato il discorso in piedi; su questo aspetto, invece, si registrava unanimità di vedute. Penso che se si mettessero insieme tutti questi fossi, non si arriverebbe a 5 mila metri: è una cosa veramente ridicola. Tra l'altro, ricordo che una sentenza della Corte di cassazione ha stabilito che questi compendi non sono demaniali. Mi sembra quindi che intervenire con una legge sia a questo punto non solo opportuno, ma assolutamente doveroso.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Nell'ambito della discussione non si è fatto riferimento al parere espresso dalla Commissione bilancio, in merito al quale vorrei conoscere il parere del relatore. Nella seduta del 23 gennaio scorso, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni: «la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso »Art. 9« sia integrativa e non sostitutiva del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366; sia espressamente chiarito che dall'attuazione del provvedimento non discende alcun effetto in ordine all'attribuzione del titolo di »proprietario« e di »conduttore« dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado, né in ordine all'eventuale contenzioso riguardante ipotesi di occupazione abusiva di aree appartenenti al demanio dello Stato».

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Prendo atto che il sottosegretario di Stato si preoccupa dei pareri delle altre Commissioni, però credo che la Commissione agricoltura sia qui per sentire il parere del Governo in proposito.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo non ha nulla da obiettare.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Se il Governo non ha nulla da obiettare, ne prendiamo atto con soddisfazione. Dovremo poi valutare insieme come adeguarci o meno ai pareri che vengono espressi dalle Commissioni.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il parere della Commissione bilancio non è ininfluenza; per questo ho chiesto l'opinione in proposito.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Ritengo che a questo punto si possa intervenire solo sugli aspetti formali del testo; non possiamo pensare di stravolgerlo, perché non servirebbe più a niente.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo non intende assolutamente ostacolare l'adozione del testo. Tuttavia, la questione da me posta è relativa al parere della Commissione bilancio, che ha un suo peso ed una sua rilevanza.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. È chiaro che se venisse accolta la seconda condizione posta dalla Commissione bilancio potremmo tranquillamente mettere in un cassetto il provvedimento. Tale condizione sarebbe giusta qualora si parlasse di valli lagunari; nella fattispecie, essa appare invece inutile, pleonastica.

In relazione all'intervento del collega Tattarini, considero le sue riflessioni interessanti e da valutare con la massima attenzione. Peraltro, nel momento in cui egli, capogruppo dei democratici di sinistra, si rivolge a me in quanto relatore del provvedimento, non posso che prendere atto con soddisfazione della disponibilità del maggior gruppo rappresentato in Commissione, quello dei democratici di sinistra, a concedere il trasferimento in sede legislativa; tuttavia non posso impegnare il mio gruppo in merito al passaggio in sede legislativa di altri provvedimenti, in quanto siamo tutti consapevoli della delicatezza dell'attuale situazione politica, anche se risulta anche a me che altre Commissioni stiano esaminando provvedimenti in sede legislativa.

ANNAMARIA PROCACCI. Dal momento che sono stata educata nel rispetto, anche doloroso, dei pareri della Commissione bilancio, la seconda condizione posta mi sembra rappresenti un ostacolo oggettivo che deve essere attentamente valutato. Come il collega Trabattoni sa bene, molte volte sono stata vittima delle decisioni della Commissione bilancio (ricordo il caso dei pesticidi).

PRESIDENTE. Il parere della Commissione bilancio non sembra tener conto del fatto che il provvedimento concerne non tanto le valli lagunari, quanto piuttosto aree a destinazione orticola. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che viene adottato come testo base quello elaborato dalla Commissione in sede referente.
(Così rimane stabilito).

Avverto che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti al nuovo testo della proposta di legge è fissato per martedì 20 febbraio 2001, alle ore 11.

La seduta termina alle 13.35.

XIII COMMISSIONE
AGRICOLTURA
SEDE REDIGENTE

Seduta di mercoledì 21 febbraio 2001

Seguito della discussione della proposta di legge: Scarpa Bonazza Buora ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari (2552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarpa Bonazza Buora, Cavaliere, Scaltritti, Pezzoli, Di Nardo, Franz, Valducci e de Ghislanzoni Cardoli: «Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari».

Proseguiamo la discussione rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 febbraio scorso. Avverto che sono stati presentati [emendamenti](#) al nuovo testo della proposta di legge (*vedi allegato*). Preciso che taluni degli emendamenti presentati saranno posti in votazione in linea di principio, ai fini della loro eventuale trasmissione alle Commissioni competenti in sede consultiva. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tali emendamenti.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.4, che mira a chiarire meglio il senso della proposta di legge e, nello stesso tempo, a recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Galletti 1.1, 1.2 e 1.3.

ROBERTO BORRONI, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 del relatore, in quanto ritiene che esso recepisca le indicazioni della Commissione bilancio, e si rimette alla Commissione sui restanti emendamenti.

PAOLO GALLETTI. Presidente, poiché è presente un numero esiguo di deputati, ritengo che sarebbe opportuno procedere ad una verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevole Galletti, la verifica del numero legale può essere chiesta da quattro deputati quando la Commissione stia per procedere ad una votazione.

PAOLO GALLETTI. Vorrei allora che rimanesse a verbale la mia sottolineatura in merito al fatto che è presente un numero esiguo di deputati. Ritengo che la proposta di legge in esame non rivesta un carattere di urgenza...

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Infatti non è un decreto-legge!

PAOLO GALLETTI. ...e che in questa fase conclusiva della legislatura sarebbe più opportuno affrontare altre questioni.

Intervenendo sul complesso degli emendamenti, desidero osservare che i rilievi contenuti nel parere espresso dalla Commissione bilancio sono dirimenti, come ha riconosciuto lo stesso rappresentante del Governo. Con questa «leggina» di un solo articolo, infatti, si modifica l'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado. L'articolo 9 in questione recita: «Qualora il magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità oppure, ove ve ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali». L'articolo 1 del nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione recita: «L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366 è sostituito dal seguente: 'Rientra nelle facoltà dei proprietari e dei conduttori dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado il libero esercizio dell'agricoltura. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali'». In sostanza, con il nuovo testo della proposta di legge in esame si vorrebbe cancellare il potere del magistrato alle acque di destinare alla libera espansione della marea alcune aree all'interno o ai margini del perimetro lagunare, qualora ciò sia ritenuto necessario (per motivi idraulici, evidentemente), nonché di procedere alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità oppure, ove ve ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle medesime aree. È evidente che questo testo non è accettabile, perché sottrarrebbe al magistrato alle acque una delle sue prerogative, vale a dire la possibilità di governo delle acque per fini di pubblica utilità. Inoltre, si attribuirebbe in modo surrettizio la qualifica di proprietari e di conduttori ad eventuali utilizzatori di aree ricadenti nel pubblico demanio, il che è inaccettabile.

La prima condizione posta dalla Commissione bilancio è che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, primo capoverso, sia integrativa e non sostitutiva del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366. Questo per ovvi motivi, cioè perché non è possibile sottrarre al magistrato alle acque la prerogativa di cui si parla (tanto varrebbe abolirlo!) in una zona così delicata dal punto di vista degli equilibri ambientali e del governo delle acque. La seconda condizione posta dalla Commissione bilancio è che sia espressamente chiarito che dall'attuazione del provvedimento non discende alcun effetto in ordine all'attribuzione del titolo di proprietario e di conduttore dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e Marano-Grado, né in ordine all'eventuale contenzioso riguardante ipotesi di occupazione abusiva di aree appartenenti al demanio dello Stato. Ritengo che il parere espresso dalla Commissione bilancio sia molto importante e che venga recepito solo in parte dall'emendamento 1.4 del relatore, il quale ottempera soltanto alla prima delle due condizioni poste nel suddetto parere. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, primo capoverso, cioè diventa in parte integrativa, anche se in maniera non soddisfacente. L'emendamento 1.4 del relatore non ottempera invece alla seconda condizione posta dalla Commissione bilancio, in quanto ripropone la formulazione originaria.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Galletti per le sue osservazioni, espresse tra l'altro in modo molto cortese ed apprezzabile. Per quanto riguarda la prima delle sue osservazioni, ritengo che l'emendamento da me predisposto fornisca una risposta soddisfacente. Il testo originario della proposta di legge prevedeva l'espropriazione per pubblica utilità da parte del magistrato alle acque; la nuova formulazione ha una portata riduttiva rispetto a quella originaria, che è stata limitata ad una fattispecie ben definita, assolutamente prevalente sotto il profilo sociale, agricolo ed ambientale ma del tutto secondaria dal punto di vista della superficie coinvolta. Non richiamerò le motivazioni che stanno alla base di questa scelta; credo che ci abbia guidato solo il buon senso. Nella nuova formulazione è venuto meno, erroneamente, il riferimento alla possibilità per il magistrato delle acque di ricorrere all'espropriazione per pubblica utilità. Sotto questo profilo il rilievo mosso dalla Commissione bilancio è assolutamente condivisibile ed è stato recepito nell'emendamento 1.4 da me presentato. Dissento invece dall'onorevole Galletti con riferimento alla seconda osservazione da lui svolta.

Sono infatti convinto che la Commissione bilancio abbia fatto riferimento alla formulazione originaria della proposta di legge, in quanto le fattispecie di cui parla non sono riscontrabili nella formulazione attuale. Le ricordo, onorevole Galletti, che stiamo parlando di alcune decine di scoline, quindi non di porzioni di laguna né tanto meno di laguna aperta, di ecosistemi, di biotopi o di luoghi di riproduzione delle oche selvatiche (potrei continuare a lungo l'elenco, sapendo di colpire non la sua fantasia ma la nostra comune sensibilità ai valori ambientali). Siamo di fronte ad una fattispecie diversa, molto più limitata; si tratta infatti di canaletti si scolo, come hanno potuto accertare tutti i colleghi che hanno visitato il luogo in questione. Ritengo quindi che il parere della Commissione bilancio non solo si riferisca, ripeto, alla formulazione precedente ma sia anche viziato dalla volontà di esorbitare dai compiti attribuiti a tale Commissione (forse proprio perché ha preso in considerazione una formulazione superata). In buona sostanza, mosso dal buonsenso che ci ha guidato in questi anni, credo non solo di avere tenuto conto delle osservazioni motivate, dei rilievi e delle critiche, devo dire sempre attente, dei colleghi ma anche di avere fornito una risposta soddisfacente ai rilievi della Commissione bilancio. Mi rimetto quindi alla sua buona volontà, onorevole Galletti. La battaglia ambientalista è stata all'origine dell'azione che ha portato i movimenti ambientalisti veneziani a mettere sul banco degli accusati, molti anni fa, i proprietari delle valli lagunari e a creare una situazione che presenta luci ed ombre ed aspetti controversi. Non credo che quella battaglia, che sicuramente è stata ed è una battaglia di altissimo valore ambientale ed etico, possa essere minacciata dall'approvazione di un testo così ristretto, così limitato, così minimo, che non ha assolutamente l'ambizione di modificare uno stato di fatto che, purtroppo, permane nell'incertezza e dovrà essere affrontato in momenti successivi.

PAOLO GALLETTI. Presidente, ritiro il mio emendamento 1.1, interamente soppressivo dell'articolo 1.

Ringrazio l'onorevole Scarpa Bonazza Buora per le sue cortesi parole. Io non intendo fare una battaglia di segno negativo, ma in linea generale ritengo che si debba trovare un punto di incontro tra le posizioni degli utilizzatori di queste aree e quelle degli ambientalisti, affinché le attività poste in essere siano più sostenibili e più compatibili con l'ambiente. Conosco le scoline, onorevole Scarpa Bonazza Buora, non quelle della laguna ma quelle che esistevano ed esistono ancora nella mia zona. Quando ero bambino in queste aree vi erano i pesci gatto, le viole che fiorivano in questa stagione, i ranuncoli e l'acqua pulita: oggi, purtroppo, sono un'altra cosa. Le scoline non sono tutto, però hanno un loro ruolo.

Ritiro il mio emendamento 1.1 perché ritengo che la prima parte dell'articolo 1 sia accettabile, in quanto ripristina l'originario articolo 9 della legge n. 366 del 1963. Non ritengo invece accettabile la seconda parte dell'articolo 1 della proposta di legge, in cui si stabilisce che rientra nelle facoltà dei legittimi proprietari e conduttori dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado il libero esercizio dell'agricoltura. Il mio emendamento 1.2, di cui raccomando l'approvazione, fornisce una soluzione adeguata al problema prevedendo che il magistrato alle acque possa rilasciare concessioni ed autorizzazioni per l'uso dei terreni inclusi nell'ambito della conterminazione lagunare limitatamente alle destinazioni compatibili con la salvaguardia ambientale della laguna ed in particolare con la necessità di garantire la libera espansione delle maree e nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 366 del 1963. In base a tale emendamento, chi usa un terreno demaniale ha la possibilità di utilizzarlo in maniera corretta; ma non si attribuisce in maniera surrettizia (come ha rilevato la stessa Commissione bilancio) il titolo di proprietario o di conduttore dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado. Ribadisco che il ritiro del mio emendamento 1.1 è motivato dal fatto che la nuova formulazione dell'articolo 1 mantiene la possibilità per il magistrato alle acque di destinare le aree di cui si parla alla libera espansione della marea. Ribadisco inoltre che il mio emendamento 1.2 consente di risolvere in modo adeguato il problema da me evidenziato venendo incontro alle esigenze di chi intende utilizzare correttamente le aree in questione e senza entrare in contraddizione con le

esigenze del magistrato alle acque e con quelle ambientali. La mia contrarietà, quindi, è limitata all'ultimo comma dell'emendamento 1.4 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Galletti 1.2, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Galletti 1.3.

PAOLO GALLETTI. L'emendamento in esame stabilisce che l'agricoltura nei terreni inclusi nella conterminazione della laguna di Venezia può essere esercitata con autorizzazione del magistrato alle acque di Venezia e nel rispetto della legge n. 366 del 1963 e delle altre leggi speciali per la salvaguardia di Venezia. Mi sia consentito rilevare, onorevole Scarpa Bonazza Buora, che l'agricoltura non si esercita all'interno delle scoline, che servono appunto per lo scolo delle acque. Nelle nostre proposte emendative non vi è un intento polemico negativo: non è questo lo spirito che ci anima. Siamo invece animati dalla volontà di risolvere il problema degli utilizzatori temporanei dei terreni in questione, purché siano utilizzati nel rispetto delle leggi vigenti, che sono motivate dalle particolarità della laguna di Venezia, un ambiente unico al mondo e molto fragile che, com'è noto, presenta numerosi problemi, anche di tipo idraulico. In conclusione, raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.3.

LINO CARLO RAVA. Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta per approfondire meglio gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FLAVIO TATTARINI. Presidente, nel parere espresso sulla proposta di legge in esame la Commissione bilancio pone due condizioni che, a prescindere dal fatto che siano o meno pertinenti, devono essere accettate o respinte. La seconda condizione posta dalla Commissione bilancio non è ininfluente, in quanto esclude che dalla normativa in esame discenda l'attribuzione del titolo di proprietario e di conduttore. Questa condizione prescinde dal riconoscimento della titolarità, mentre la formulazione adottata nell'emendamento 1.4 del relatore, parlando di legittimi proprietari e conduttori, di fatto attribuisce tale titolarità. La Commissione bilancio aggiunge che dall'attuazione del provvedimento non deve discendere alcun effetto in ordine all'eventuale contenzioso riguardante ipotesi di occupazione abusiva di aree appartenenti al demanio dello Stato. Rilevo pertanto una contraddittorietà tra l'emendamento 1.4 del relatore e il parere espresso dalla Commissione bilancio. Bisogna individuare una formulazione che faccia salvi gli effetti del contenzioso, e quindi l'eventuale titolarità del demanio, e non attribuisca il diritto di proprietà ma indichi i soggetti che hanno titolo per svolgere l'attività agricola finché questa situazione giuridica non verrà definita in maniera diversa. In questo modo si ottempererebbe al parere espresso dalla Commissione bilancio evitando rischi e senza intaccare l'obiettivo di consentire l'esercizio dell'attività agricola nei terreni di cui si parla.

SERGIO TRABATTONI. Presidente, poiché non spetta alla Commissione stabilire chi è proprietario e chi non lo è e chi ha la legittima proprietà può esercitare l'agricoltura come e quando

vuole, bisogna distinguere. Resta fermo che con la proposta di legge in esame non si attribuisce la titolarità del diritto di proprietà a chi non ha titoli per averlo: chi vuole esercitare l'agricoltura e non ha il diritto di proprietà, quindi, deve dipendere dal magistrato alle acque. Poiché non è chiaro chi è titolare del diritto di proprietà e chi non lo è...

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Lo dice lei!

SERGIO TRABATTONI. Non lo dico io. La mia è solo una precisazione: è ovvio che lei, poi, è libero di rispondere come crede. In assenza di chiarezza sulla titolarità del diritto di proprietà dei terreni in questione, visto che la Commissione bilancio nel suo parere ha stabilito che il diritto di proprietà non può essere attribuito a soggetti diversi...

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. La Commissione bilancio si riferiva alla formulazione precedente.

SERGIO TRABATTONI. Sì, ma nel suo emendamento 1.4 si parla di legittimi proprietari.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Con riferimento ai rilievi formulati dai colleghi Tattarini e Trabattoni, devo anzitutto ribadire che il testo in esame si riferisce agli orti, le cosiddette alle scoline, e non alle valli da pesca. Gli orti si trovano tutti, dal primo all'ultimo, all'interno della conterminazione lagunare e sono già tutti di proprietà, che è indiscussa ed è stata sancita con sentenza della Corte di Cassazione (compresi i fossi). In occasione del sopralluogo che facemmo con l'allora presidente Pecoraro Scanio (in cui svolgemmo anche una serie di audizioni), sembrava fossimo tutti d'accordo sul fatto che bisognasse comunque concedere il diritto di proprietà con riferimento ai fossi. Non vi era invece accordo - e ne ho preso atto - sulle valli da pesca e ricordo che proprio il collega Trabattoni, assumendo una posizione di grande apertura, parlò di una forma di concessione per un periodo di tempo molto ampio. Poiché vi erano differenti valutazioni, abbiamo ritenuto di stralciare questa parte. Ma, ripeto, sulla parte relativa ai fossi vi era un accordo unanime. Non so se oggi questo atteggiamento sia cambiato; se fosse così, ne dovremmo prendere atto in tutti i modi e in tutte le forme. Francamente, però, non vedo né i motivi né l'utilità di mutare atteggiamento: perché si dovrebbe modificare un atteggiamento che sinora è stato di apertura e di disponibilità nel momento in cui il relatore si fa carico, giustamente e con convinzione, dei rilievi della Commissione bilancio? Mi riferisco, ovviamente, ai rilievi pertinenti e non a quelli non pertinenti. È chiaro, infatti, che non si deve tenere conto di quei rilievi che riguardano un testo che poi è stato modificato e rielaborato.

FLAVIO TATTARINI. Il parere riguarda il nuovo testo.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Per quanto riguarda poi l'ultimo comma del mio emendamento 1.4, che fa riferimento alle facoltà dei legittimi proprietari e conduttori, non rilevo nulla di strano.

FLAVIO TATTARINI. Ritengo che il problema possa essere risolto semplicemente aggiungendo una clausola che faccia salvi i diritti del demanio dello Stato.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Relatore*. Già oggi, onorevole Tattarini, per esercitare qualsiasi tipo di attività economica antropica (compresa l'agricoltura) all'interno della conterminazione lagunare (quindi anche per battere un chiodo o per piantare un palo) il proprietario, grande o piccolo, ortolano o agricoltore, deve chiedere l'autorizzazione al magistrato alle acque. Il provvedimento in esame non modifica assolutamente la situazione esistente. Che significato

avrebbe una legge che non è neppure in grado di stabilire che i fossi sono di proprietà degli ortolani? Questo è lo scopo della proposta di legge in esame. Non prendiamoci in giro, onorevole Tattarini. Politicamente capisco l'esigenza della maggioranza di avere una posizione comune, però state cambiando le carte in tavola!

PRESIDENTE. Colleghi, il rappresentante del Governo deve assentarsi per un concomitante impegno istituzionale presso il Senato.
Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Resoconto di mercoledì 24 gennaio 2001

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 gennaio 2001. - Presidenza del Presidente Luigi MASSA.

La seduta comincia alle 8.35.

Valli da pesca lagunari.

Nuovo testo C. 2552.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), relatore, dopo aver illustrato la proposta di legge in esame, volta a risolvere le controversie derivanti dalla discussa natura giuridica delle valli lagunari di Venezia e di Marano-Grado, non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta del relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 gennaio 2001. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Santino Pagano e per la difesa Gianni Rivera.

La seduta comincia alle 9.45.

(...)

Utilizzo delle valli da pesca lagunari.

Nuovo testo C. 2552.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonio BOCCIA, *presidente, relatore*, osserva che il provvedimento in esame, non corredato di relazione tecnica, mira a regolare giuridicamente l'esercizio di attività di agricoltura nelle valli della laguna di Venezia e di Marano-Grado stante la pendenza di una controversia in merito alla natura giuridica delle valli stesse e, conseguentemente, ai connessi diritti reali. A tal fine, l'articolo 1 prevede la sostituzione dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (recante «nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado»), il quale dispone: «qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare e avvenuta per cause naturali».

Il nuovo testo dell'articolo 9, comma 1, introdotto dalla disposizione in esame, sembra avere carattere dichiarativo e prevede la facoltà degli attuali proprietari, nonché dei conduttori delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado, di esercitare in tali spazi l'agricoltura. Il successivo comma 2 del nuovo articolo 9 riproduce integralmente il testo vigente. Al riguardo, osserva che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Il Servizio Bilancio non formula osservazioni al riguardo.

Il sottosegretario Santino PAGANO, sulla scorta di una nota predisposta dal Ministero delle finanze, osserva che lo scopo della proposta di legge è, tra l'altro, quello di riconoscere lo *status* di proprietari agli occupanti abusivi delle valli da pesca lagunari di Venezia, appartenenti al demanio dello Stato.

Pertanto l'aspettativa di entrate per indennità per l'utilizzazione delle valli ricadenti in provincia di Venezia, ammontante a complessivi 492 miliardi di lire, potrebbe essere seriamente pregiudicata dall'approvazione del provvedimento.

Antonio BOCCIA, *presidente*, relatore, non concorda con le considerazioni contenute nella nota del Ministero delle finanze illustrata dal sottosegretario. In realtà il provvedimento non introduce una qualsivoglia forma di sanatoria per le occupazioni abusive, attribuendo il diritto ad esercitare l'agricoltura ai proprietari e ai conduttori quindi a soggetti che vantano un legittimo diritto. Purtuttavia ritiene opportuno che la Commissione di merito faccia salvo l'attuale comma 1 dell'articolo 9 che attribuisce al magistrato alle acque il potere di procedere alle necessarie espropriazioni per pubblica utilità e che dispone che nulla sia dovuto in caso di modifica del perimetro lagunare avvenuto per cause naturali. Pertanto formula la seguente proposta di parere:

«SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 9» sia integrativa e non sostitutiva del comma 1 dell'articolo 9, della legge 5 marzo 1963, n. 366;
sia espressamente chiarito che dall'attuazione del provvedimento non discende alcun effetto in ordine all'attribuzione del titolo di «proprietario» e di «conduttore» dei terreni ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado, né in ordine all'eventuale contenzioso riguardante ipotesi di occupazione abusiva di aree appartenenti al demanio dello Stato».

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

L. 5-3-1963 n. 366

Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1963, n. 89.

L. 5 marzo 1963, n. 366 ⁽¹⁾.

Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1963, n. 89.

(2) Per il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia delle funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado, previste nella presente legge, vedi l'*art. 2, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265*.

1. La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonché la direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporrà al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.

Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici ⁽³⁾.

Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste dai commi precedenti.

La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche l'officiosità delle bocche portuali, cioè il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1^a categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvederà alla distinzione dei canali marittimi.

Il Magistrato alle acque rileverà il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.

(3) Con *D.M. 9 febbraio 1990* (Gazz. Uff. 22 febbraio 1990, n. 44) è stato approvato il nuovo tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia.

3. Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.

Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.

Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.

(giurisprudenza di legittimità)

4. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonché agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.

5. Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.

Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dell'*art. 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257*, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

6. Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorità marittima, secondo le rispettive competenze.

7. Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

8. Le opere di ogni genere o natura che vengano a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

9. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali.

10. È vietato di scaricare o di disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscono in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita l'autorità sanitaria.

Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorità sanitaria, deve essere sentito il parere dell'autorità marittima.

11. Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgomberare il canale o la zona

lagunare dagli interrienti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione d'ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, l'esecuzione d'ufficio da parte del Magistrato alle acque.

12. Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

I Comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.

Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.

13. È vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto disposto dall'art. 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

14. Chiunque intraprenda l'esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

15. Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'art. 13 della presente legge.

16. Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

17. Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'art. 15, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

18. Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite della apposita bolletta.

Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

19. A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonché estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto.

Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.

20. È vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del genio civile o dalle capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.

21. Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla-osta del Magistrato alle acque.

22. Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo, ai sensi dell'art. 29 del Codice della navigazione.

Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

23. Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del genio civile.

24. La pesca nella laguna di Venezia è soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del [regio decreto-legge 18](#)

giugno 1936, n. 1853 ⁽⁴⁾, convertito in *legge 7 gennaio 1937, n. 191*, in quanto compatibili con la presente legge. Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'art. 2.

(4) Recante norme relative alla polizia della laguna di Venezia.

25. Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolazione e le derivazioni di acqua marina.

26. I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 900.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave ⁽⁵⁾.

(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, terzo comma, della stessa legge*. Per effetto dell'*art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689*, come modificato dall'*art. 96, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 12.000.

27. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonché agli ufficiali ed agenti indicati nell'*art. 1235 del Codice della navigazione*.

28. Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche l'autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'Ufficio del genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque, può, nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

(giurisprudenza di legittimità)

29. La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'autorità marittima, secondo gli speciali accordi già stabiliti o da stabilirsi.

30. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Maranogrado.

La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

31. Le norme previste dal *regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853*, convertito in *legge 7 gennaio 1937, n. 191*, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel capo IV sull'esercizio della pesca in laguna, secondo quanto disposto dal precedente art. 24.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (art. 515).

L. 16-4-1973 n. 171
Interventi per la salvaguardia di Venezia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1973, n. 117.

L. 16 aprile 1973, n. 171 ⁽¹⁾.

Interventi per la salvaguardia di Venezia ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1973, n. 117.

(2) Vedi il *D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

-

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 luglio 1997, n. 166.

TITOLO I

1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

2. La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un comitato così composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanità, Ministro per l'agricoltura e le foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente della amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

3. Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

È consentito sino al 31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo ⁽⁴⁾.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1-*bis*, *D.L. 29 marzo 1995, n. 96* e poi così modificato prima dall'art. 20, *L. 27 marzo 2001, n. 122* e poi dall'art. 1, *L. 3 dicembre 2001, n. 428*.

4. Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della *legge 2 marzo 1963, n. 397*.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.

Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione può provvedere in via sostitutiva.

TITOLO II

5. È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il Presidente della Regione che la presiede;

il presidente del Magistrato alle acque;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato ⁽⁵⁾.

I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il Presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione.

La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto ⁽⁶⁾.

(5) Vedi, anche, l'art. 4, *L. 8 novembre 1991, n. 360*.

(6) La Corte costituzionale, con *ordinanza 18-23 luglio 1997, n. 267* (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 1-bis, comma 3, del *D.L. 29 marzo 1995, n. 96*, introdotto con la *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

6. 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della *L. 5 agosto 1978, n. 457*, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione

sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

2. Solo per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento ⁽⁹⁾.

3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale ⁽¹²⁾.

5-*bis*. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza ⁽¹³⁾.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1-*bis*, [D.L. 29 marzo 1995, n. 96](#).

(8) La Corte costituzionale, con [sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 357](#) (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, come sostituito dall'art. 1-*bis* del [D.L. 29 marzo 1995, n. 96](#), convertito con modificazioni, in

legge 31 maggio 1995, n. 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 118, primo comma, e 128 della Costituzione.

(9) Comma così modificato dall'art. 1-*bis*, *D.L. 29 marzo 1995, n. 96*.

(10) Comma così sostituito dall'art. 1-*bis*, *D.L. 29 marzo 1995, n. 96*.

(11) La Corte costituzionale, con *ordinanza 18-23 luglio 1997, n. 267* (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 1-*bis*, comma 3, del *D.L. 29 marzo 1995, n. 96*, introdotto con la *legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206*, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione.

(12) Così sostituito dall'art. 4, *L. 8 novembre 1991, n. 360*.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1-*bis*, *D.L. 29 marzo 1995, n. 96*.

TITOLO III

7. Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

a) regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte;

b) marginamenti lagunari;

c) opere portuali marittime e di difesa del litorale;

d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare e pubblico.

8. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.

Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici,

di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Questo comitato viene a sostituirsi al «Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali» recependone gli studi e le sperimentazioni ⁽¹⁴⁾.

(14) Vedi, peraltro, l'art. 7, *L. 29 novembre 1984, n. 798*, che ha disposto la soppressione del Comitato.

(giurisprudenza di legittimità)

9. La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione ⁽¹⁵⁾.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;

b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;

c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.

La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi e imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della [L. 5 marzo 1963, n. 366](#), chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni ⁽¹⁶⁾. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al [D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962](#), si applica sempre la pena dell'arresto ^{(17) (18)}.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni ^{(19) (20)}.

(15) Termine prorogato di altri tre anni dall'art. 1-ter, [D.L. 10 agosto 1976, n. 544](#). Il citato art. 1-ter, ha modificato l'art. 26, [L. 10 maggio 1976, n. 319](#).

Il termine è stato prorogato al 1

° marzo 1980 dall'art. 1, [L. 24 dicembre 1979, n. 650](#).

(16) La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

(17) Comma così sostituito dall'art. 1-ter, [D.L. 10 agosto 1976, n. 544](#). Vedi, anche, l'art. 5, [L. 24 dicembre 1979, n. 650](#).

(18) La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 115](#) (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 1-ter del [D.L. 10 agosto 1976, n. 544](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 8 ottobre 1976, n. 690](#), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della [Costituzione](#).

(19) La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

(20) Comma così sostituito dall'art. 1-ter, [D.L. 10 agosto 1976, n. 544](#). Vedi, anche, l'art. 5, [L. 24 dicembre 1979, n. 650](#).

10. In deroga alle disposizioni di cui alla [legge 13 luglio 1966, n. 615](#), contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391](#), e con [decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322](#), per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della [legge 13 luglio 1966, n. 615](#), sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonché di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della [legge 13 luglio 1966, n. 615](#).

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della [legge 13 luglio 1966, n. 615](#), sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta [legge 13 luglio 1966, n. 615](#), per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio

delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della [legge 13 luglio 1966, n. 615](#), e relativo regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323](#), nonché della [legge 3 giugno 1971, n. 437](#).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare - sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 19 lettera f) della presente legge ⁽²¹⁾.

Le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della [legge 13 luglio 1966, n. 615](#), potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(21) La presente delega è stata rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della relativa legge dall'art. 2, [L. 10 marzo 1980, n. 56](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 1980, n. 70).

11. Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

12. Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima della approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara

eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

(giurisprudenza di legittimità)

13. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla *legge 22 ottobre 1971, n. 865*, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;

2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o

di ritardo nella formazione di comparti volontari, il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;

3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;

4) il comune potrà autorizzare, previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia, interventi urgenti nel campo dell'edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi;

5) sarà prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al n. 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali ⁽²²⁾;

6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevederà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;

7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva

restituzione al proprietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per la edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e, per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque.

Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonché l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.

La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente n. 7).

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) ;

8) sarà prevista la sistemazione temporanea in edifici ricadenti nel centro storico secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti numeri 6) e 7). Alle persone che vengono temporaneamente trasferite sarà concesso un concorso nelle spese di trasloco in base a criteri generali stabiliti dal comune;

9) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

10) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi;

11) agli interventi di cui al n. 6) del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera d) del successivo art. 19;

12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n. 7) del presente articolo.

(22) A modifica di quanto previsto dal presente numero vedi l'art. 5, *D.L. 29 marzo 1995, n. 96*, come modificato dall'art. 4, comma 221, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

14. [Le caserme «Manin», «Cornoldi» site sul territorio di Venezia sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato per essere vendute al comune di Venezia, al prezzo stabilito dall'ufficio tecnico erariale, per essere destinate ad abitazioni, anche a carattere temporaneo] ⁽²³⁾.

(23) Abrogato dall'art. 15, *L. 29 novembre 1984, n. 798*.

15. Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'art. 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

16. In sostituzione delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la soprintendenza ai monumenti di Venezia, la soprintendenza ai monumenti del Veneto, la soprintendenza alle gallerie di Venezia e la soprintendenza alle gallerie del Veneto.

Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente art. 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sarà provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella *B*) annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283](#) .

Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 9, determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 350 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. [Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale, dirette a garantire attività produttive non inquinanti e per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono parzialmente o totalmente le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, può essere richiesta la concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla [legge 30 luglio 1959, n. 623](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al tasso d'interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

Il carattere sostitutivo delle iniziative è accertato, sentita la Regione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per i lavori pubblici.

I contributi annuali in conto interessi previsti dall'art. 4 della [legge 30 luglio 1959, numero 623](#) , verranno corrisposti in unica soluzione ed anticipatamente agli istituti di credito interessati, in misura pari al valore attuale del loro ammontare calcolato al tasso d'interesse delle relative operazioni finanziarie.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 3.000 milioni per l'anno 1974, di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977] ⁽²⁴⁾.

(24) Abrogato dall'art. 18, [L. 29 novembre 1984, n. 798](#).

18. Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

19. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente art. 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia ⁽²⁵⁾;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;

c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'art. 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;

g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 17 ⁽²⁶⁾;

h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.

Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

(25) Vedi, anche, l'art. 4, *D.L. 11 gennaio 1980, n. 4*.

(26) Così rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1973, n. 128.

20. La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente art. 19, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1976;

lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1977.

21. Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

22. Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a)* del precedente art. 19.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 31 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera *e)*, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974.

La spesa di lire 4 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera *h)*, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

(giurisprudenza di legittimità)

23. Le disposizioni dell'art. 18 del *decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918* , convertito nella *legge 25 ottobre 1968, n. 1089*, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia ⁽²⁷⁾.

(27) Vedi, anche, l'art. 3, *L. 5 agosto 1978, n. 502*. Per l'interpretazione autentica del presente art. 23, vedi l'art. 5-bis, *D.L. 29 marzo 1995, n. 96*.

24. Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *f)* del precedente art. 19, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro - per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171* , - in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nell'anno 1976 e di lire 7 miliardi nell'anno 1977.

25. All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua

attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla [legge 27 dicembre 1953, n. 941](#).

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del [decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 25 ottobre 1968, n. 1089](#).

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

26. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

L. 5 febbraio 1992, n. 139 ⁽¹⁾.

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1992, n. 42.

(2) Vedi, anche, l'*art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, il *comma 944 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, l'*art. 22, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159* e il *comma 291 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

1. 1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla *legge 29 novembre 1984, n. 798*, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *l)*, della *legge 29 novembre 1984, n. 798*, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'Università Cà Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento.

2. 1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *l)*, della [legge 29 novembre 1984, n. 798](#), e all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della [legge 8 novembre 1991, n. 360](#), affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

3. Per gli interventi di competenza della regione Veneto di cui all'[articolo 5 della citata legge n. 798 del 1984](#) e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della citata [legge n. 360 del 1991](#), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'[art. 6 della L. 29 novembre 1984, n. 798](#), e all'[art. 2, comma 1, lettera d\)](#), della [L. 8 novembre 1991, n. 360](#), sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996 ⁽³⁾.

5. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *a)*, della citata [legge n. 798 del 1984](#), è destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei limiti di impegno di cui al comma 4.

6. Alle somme destinate, ai sensi del comma 4 del presente articolo, agli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della citata [legge n. 798 del 1984](#) e all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della citata [legge n. 360 del 1991](#), si applica la riserva del 15 per cento di cui all'articolo 6, secondo comma, della medesima [legge n. 798 del 1984](#).

7. Per gli interventi di competenza del comune di Venezia volti alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 5 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

8. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia di competenza della provincia di Venezia, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

9. Per gli interventi di adeguamento e di potenziamento dell'Università Cà Foscari e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati, rispettivamente, i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo e lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994. I relativi mutui non concorrono a determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'*articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168*.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96*.

3. 1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'*articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798*, nell'adunanza del 19 giugno 1991.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

- a) opere di regolazione delle maree;
- b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
- c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
- d) ripristino della morfologia lagunare;
- e) arresto del processo di degrado della laguna;
- f) difesa dei litorali;
- g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
- h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

3. In particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1.

4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera *a)* del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'*articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984*, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto.

4. 1. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, approvato dal consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.

5. 1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'articolo 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi *per insulae*, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142*.

2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuandogli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791*, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

6. 1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla *legge 29 novembre 1984, n. 798*, e successive modificazioni, e dalla *legge 8 novembre 1991, n. 360*, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'*articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984*.

7. 1. Nel 1994 il comitato di cui all'*articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798*, sulla base dei programmi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verifica lo stato di attuazione dei lavori nonché le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole amministrazioni. Il Comitato riferisce i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che, in base ai risultati acquisiti, propone ulteriori rifinanziamenti della legislazione speciale per Venezia.

8. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (limiti di impegno)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Codici d'Italia

c.c. art. 822. Demanio pubblico.

c.p.c. art. 822. Norme per la deliberazione.

c.n. art. 822. Sorvolo di abitati e di aeroporti.

» Pagina Principale

Legislazione

» Codici

» Provvedimenti modificativi

Giurisprudenza

» Commenti

» Massime

» Sentenze Cassazione

» Dottrine

Maximus

» Massime Corte Costituzionale

» Sentenze Corte Costituzionale

» Formulare Processo Civile

» Formulare Processo Penale

» Enciclopedia del Diritto

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Newsletter

CREDITS

Ricerca » [c.c. art. 822. Demanio pub...](#)

Aggiungi alla cartella personale (Gestione Cartelle Personali)

← Documento → Risultati →

       

Codice Civile

c.c. art. 822. Demanio pubblico.

Capo II

Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

(giurisprudenza)

822. Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato ⁽¹⁾ e fanno parte del demanio pubblico *[c.c. 1145]* il lido del mare *[c.c. 942]*, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti *[c.c. 945]*, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia *[c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692]* ⁽²⁾; le opere destinate alla difesa nazionale *[c.c. 879]*.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade ⁽³⁾, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia ⁽⁴⁾, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico *[c.c. 11, 823]* ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda il demanio delle Regioni vedi *l'art. 119, quarto comma, Cost.*; l'art. 57, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; gli artt. 32 sgg. del *R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455*, Statuto della Regione siciliana; l'art. 14, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna; l'art. 5, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; l'art. 55, L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

⁽²⁾ Vedi il *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

⁽³⁾ Vedi la *L. 12 febbraio 1958, n. 126*, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda la protezione delle bellezze naturali gli

immobili di interesse storico, vedi la [L. 29 giugno 1939, n. 1497](#), ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il [R.D. 3 giugno 1940, n. 1357](#).

⁽⁵⁾ Vedi, anche, gli [artt. 3, 4, 5, R.D. 23 maggio 1924, n. 827](#), di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. I beni culturali indicati nel presente articolo, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico, sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, ai sensi dell'[art. 54, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490](#) e sono destinati al godimento pubblico ai sensi dell'[art. 98](#) dello stesso decreto.



← Documento →

Risultati →

Codice della navigazione

(...)

TITOLO II

Dei beni pubblici destinati alla navigazione

Capo I

Del demanio marittimo ⁽¹⁾

(giurisprudenza)

28. Beni del demanio marittimo.

Fanno parte del demanio marittimo *[c.c. 822]*:

- a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

⁽¹⁾ Vedi, anche, gli *artt. 5-58 reg.nav.mar.*, recante norme sul demanio marittimo.



Valli da pesca

Musei e strutture esterne

Bibliografia

Bibliografia on line

Valenze didattiche

Valli da pesca

- **Introduzione**
- **Funzionamento della valle da pesca**
- **Strutture della valle da pesca**
- **Attività della valle da pesca**
- **Valore ecosistemico della valle da pesca**



- **Fauna**
- **Flora**

Curiosità e scoperte interessanti!



... sono fatto così



Lo sapevi che

...

Introduzione

Il nome deriva dal latino “vallum” che significa argine o protezione. La **valle da pesca** è un'area lagunare separata dalla **laguna** aperta da una recinzione fissa costituita oggi da pali o argini nella quale si pratica la **vallicoltura**, una pratica di itticoltura estensiva. Tale sistema richiede grandi specchi d'acqua in modo che la produzione sia sufficiente a coprire le spese di gestione, nonostante la resa per unità di superficie sia bassa. I documenti dal XI secolo in poi testimoniano che la proprietà delle valli era in mano a poche famiglie nobili e ai monasteri benedettini, che le concedevano in gestione tramite contratti di locazione solitamente annuali, ma che spesso venivano riconfermati allo stesso conduttore anche per decine di anni.

Nel contratto di affitto delle valli che lo stato veneziano stipulava con i conduttori c'erano delle clausole che attribuivano al gestore il compito di provvedere anche alla costruzione di argini e fossi a protezione delle valli stesse e comunque di opere a difesa dell'ambiente

lagunare. Le spese sostenute dai vallesani per i lavori e i miglioramenti dovevano poi essere rimborsate dall'amministrazione dogale. All'interno della valle veniva praticato l'allevamento del pesce e la caccia, ed entrambe queste attività costituivano per la Serenissima una grande riserva di cibo che le permettevano una certa autosufficienza alimentare in caso di necessità.

Nella **laguna** di Venezia il loro sviluppo complessivo copre un'area di circa 92 Km², che costituisce 1/6 della superficie lagunare: ci sono valli più piccole, con una superficie di poche decine di ettari, e altre molto grandi, fino a 1500 ettari (da Cavazzoni S., "La laguna: origine ed evoluzione" e Zanetti M., "La valle da pesca lagunare: caratteri strutturali e funzionali" in "La laguna di Venezia").

Si trovano nella parte più interna delle lagune nord e sud, nella fascia della gronda (vedi la mappa **Barene e Valli da pesca** nel sito della **Banca Dati Ambientale**, nella sezione **Immagini**). Il fatto di essere separate dalla **laguna** da recinzioni fisse le esclude dal flusso e riflusso della **marea**: l'introduzione delle chiusure fisse nelle valli è stata dettata dall'esigenza di sottrarre l'ambiente vallivo dalla variabilità dell'ambiente lagunare, soprattutto per quanto riguarda l'**inquinamento** causato dalle zone industriali e dai concimi chimici usati nelle campagne. La valle da pesca è un'area artificializzata, creata a scopi produttivi, ma che mantiene elevati livelli di naturalità, contribuendo alla protezione dell'ambiente lagunare. Inoltre costituisce un luogo importante per la nidificazione di molti uccelli (da Torricelli P., Bon M., Mizzan L., "Aspetti naturalistici della laguna e laguna come risorsa " - **Parte Prima: Aspetti naturalistici della laguna**).

Funzionamento della valle da pesca

I pesci nell'alto Adriatico si riproducono in mare, nella zona delle **tegnue**, dove i numerosi anfratti delle rocce li proteggono dalle correnti e dai possibili predatori (vedi scheda Affioramenti rocciosi). Durante la fase giovanile invece si spostano all'interno della **laguna**, perché qui trovano cibo e non ci sono predatori. E' proprio questa abitudine dei pesci di spostarsi verso l'interno che viene sfruttata dai vallicoltori, che raccolgono il pesce durante la fase di **montata** e ne impediscono l'uscita dalla valle sbarrandone l'ingresso. L'unico pesce che viene allevato in valle e che non si riproduce in Adriatico è l'anguilla, la cui area di riproduzione è localizzata nel Golfo del Messico. Mentre la **smontada** (discesa a mare) dei pesci avviene ogni anno durante il periodo invernale, le anguille una volta entrate in **laguna** vi rimangono, affondate nel fango dei fondali, per qualche anno fino a quando non raggiungono la maturità sessuale: a questo punto migrano verso il mare per riprodursi. Secondo alcuni studiosi, le valli da pesca probabilmente esistevano in **laguna** ancora prima della fondazione della città di Venezia. Sicuramente questa pratica veniva condotta fin dal Medioevo, quando le arginature erano mobili e costituite da graticci di canna (**grisole**): questa tecnica permetteva di catturare il **novellame**, mentre attualmente, a causa della presenza delle arginature fisse introdotte dopo la caduta della Serenissima (la Repubblica aveva sempre impedito la costruzione di arginature fisse perché uno dei suoi principi era quello di eliminare qualsiasi impedimento all'espansione libera dell'onda di **marea**) e della variabilità nella quantità del pesce che rimonta naturalmente, l'immissione del **novellame** deve essere fatta artificialmente (da Cavazzoni S., "La laguna: origine ed evoluzione" in "La laguna di Venezia"). Già a partire dal 1314 vennero emesse leggi riguardanti le valli da pesca, e per delimitare l'area soggetta a queste ordinanze e alle altre leggi emesse dal Magistrato alle Acque nel 1719 si posero 100 cippi che fissavano la **Conterminazione lagunare**. Nonostante le valli fossero di proprietà di ricchi signori, costoro non si occupavano né interessavano minimamente dell'allevamento del pesce, ma la loro attenzione era rivolta principalmente alle risorse venatorie che in esse si trovavano. Inizialmente le valli erano di due tipi:

- Valli a **seragia**: il livello dell'acqua interno alla valle è dipendente dal livello delle acque esterne, in quanto la valle è circondata da una parete continua formata da pali, **grisole** e **pertiche** legate assieme con vimini;
- Valli ad argine: il livello d'acqua interno è reso indipendente da quello esterno grazie ad argini di terra fissi, **chiaviche**, porte a saracinesca, regolati dal vallicoltore.

Il processo di chiusura delle valli ebbe inizio tra l'Ottocento e il Novecento a seguito di studi e di osservazione compiute da studiosi come l'ing. Bullo, che ideò il canale circondariale e lo applicò alla valle Pierimpié, di sua proprietà. In seguito, verso la metà del Novecento, lo stato

italiano fornì contributi per incentivare l'arginatura delle valli. Il prelievo del pesce novello dagli ambienti lagunari aperti viene effettuato dai "pescenovellanti": alla fine del 1800 questa professione era una delle attività di pesca più importanti per i pescatori di Burano, Caorle, Cortellazzo, Pellestrina e Chioggia, e si svolgeva dalla seconda metà di marzo fino alla metà di giugno, ed era molto redditizia (da A. Granzotto, P. Franzoi, A. Longo, F. Pranovi, P. Torricelli, *La pesca nella laguna di Venezia: un percorso di sostenibilità nel recupero delle tradizioni. Lo stato dell'arte*). I pescatori della Valle di Comacchio fin dall'antichità procedettero alla chiusura fissa con arginature stabili di tutta la loro laguna e si specializzarono nell'allevamento delle anguille.

Strutture dalla valle da pesca

Le strutture principali della valle sono:

1. Strutture che permettono la comunicazione tra l'ambiente vallivo e la laguna da una parte, e tra la valle e i fiumi dall'altra: sono costituite dalle **chiaviche**, formate da paratie mobili sorrette da strutture in muratura manovrate a mano. Il loro manovramento permette di dosare il grado di **salinità** ottimale per le **specie** ittiche allevate e di effettuare il ricambio dell'acqua.

Ce ne sono disseminate lungo tutta la valle, e servono principalmente per collegare i diversi bacini interni, mentre quella principale che mette in comunicazione la valle con la laguna si trova nelle vicinanze del **cason di pesca**.

2. Strutture per il trasporto dell'acqua, costituite da canali artificiali, dall'andamento rettilineo, e da canali naturali, riconoscibili

Foto: Laguna-Bimestrale per lo sviluppo delle zone umide



dal loro andamento sinuoso.

3. Strutture per la cattura dei pesci: vengono chiamate **lavorieri**, e fanno parte di vasche molto grandi che comunicano direttamente con la **chiavica** principale, nelle quali vengono intrappolati i pesci della valle durante una fase particolare del loro ciclo di allevamento. I **lavorieri** sono chiusi dalle **cogolere**, formate da due pareti verticali formanti un angolo acuto.

4. Strutture per la stabulazione dei pesci: sono le **peschiere di sverno**, bacini dove i pesci che sono stati introdotti all'inizio della primavera e che non hanno raggiunto ancora la taglia adatta per essere immessi sul

mercato vengono tenuti durante l'inverno.

Solitamente la maggior parte dei pesci di valle impiegano 2 o 3 anni per raggiungere la taglia adatta per essere messi in commercio, mentre per le anguille il periodo necessario per la crescita si aggira intorno agli 8 anni.

Per proteggere questi bacini dal freddo vento invernale fino a poco tempo fa venivano piantate lungo il loro perimetro delle siepi di tamerice (*Tamarix gallica*), che costituivano anche un ottimo **habitat** per gli aironi rossi (*Ardea purpurea*). Attualmente vengono usate delle reti sintetiche.

Le **peschiere di sverno** sono profonde, in modo che l'acqua del fondo rimanga più calda e i pesci vi si possano rifugiare durante il periodo freddo.

Nelle valli dove c'è anche acqua dolce, durante la stagione invernale viene fatto scorrere sulla superficie delle **peschiere di sverno** un velo d'acqua dolce, che successivamente ghiaccia e isola gli strati sottostanti dal freddo.

5. Strutture di abitazione: il **cason di pesca** è la sede operativa e direzionale della valle, per lo più in stile ottocentesco, che viene adibita ad alloggio del personale che vi risiede per alcuni periodi. Accanto al **cason** sono collocati i magazzini delle attrezzature, i magazzini frigorifero e la **cavana** principale, dove vengono tenute le barche di servizio.

Le edificazioni sono posizionate su terreni emergenti (mote) costruiti dall'uomo accumulando materiale inerte, che non vengono mai sommersi dalla **marea**.

Attività della valle da pesca

L'attività annuale delle valli prende avvio all'inizio della primavera. Inizialmente vi è l'immissione nelle vasche della valle degli **avannotti**. Questi per la maggior parte vengono prodotti all'interno dell'impianto, altri vengono catturati in mare (*pesca del pesse novelo*) mentre solo una minima parte giunge nelle valli con la rimonta naturale. Il **novellame** viene inizialmente immesso nel *seragio del pesse novelo*, una sezione separata dal resto della valle dove il pesce viene tenuto per almeno due mesi in modo tale da acclimatarlo alle condizioni della valle. Nei *seragi* è molto importante che sia mantenuto un livello di **salinità** e di ossigenazione ottimale alla sopravvivenza e alla crescita del **novellame**. Quando hanno raggiunto una taglia sufficiente, i pesci vengono immessi nella valle vera e propria attraverso delle **chiaviche**.

Da questo momento fino all'inizio dell'autunno i pesci vengono fatti circolare all'interno delle **chiaviche** manovrate dal personale della valle.

Successivamente alla fine dell'autunno il pesce viene indotto verso i **lavorieri**, collocati verso il mare, mediante l'immissione in valle tramite le chiaviche di acqua fredda, che richiama i pesci a dirigersi verso il mare, dove la temperatura dell'acqua è più alta e dove nei mesi invernali avviene la riproduzione.

Il pesce catturato nei **lavorieri** viene selezionato e quello che ha raggiunto una taglia sufficiente viene inviato ai mercati ittici, mentre gli esemplari di dimensioni inferiori vengono immessi o indotti nelle *peschiere di sverno*, all'interno delle quali trascorreranno l'inverno.

In queste strutture la temperatura, l'ossigeno disciolto e la **salinità** devono essere tenute costantemente sotto controllo per non compromettere le condizioni vitali dei pesci.

Nelle valli da pesca talvolta viene svolta anche un'attività venatoria, e nelle valli dove questa attività viene esercitata è possibile rinvenire delle tipiche costruzioni, le botti da caccia. (da: Zanetti M., "La valle da pesca lagunare: caratteri strutturali e funzionali" in "La laguna di Venezia").

Valore ecosistemico della valle da pesca

L'importanza delle valli nell'**ecosistema** lagunare era già chiara alla Serenissima, che nel 1624 dichiarò le valli di proprietà di coloro che vi effettuavano la pesca, sottraendole all'uso pubblico per preservarne la funzionalità.

In esse gli argini presentano la vegetazione tipica degli ambienti alofili di **barena**, e la **biodiversità** è alta, anche se modificata quantitativamente rispetto a quella originaria, grazie alla ricchezza delle catene trofiche largamente corrispondenti a quelle lagunari originarie, che sono la base per le **specie** ittiche allevate.

Ultimi dossier del Servizio Studi

20	Dossier	Doc. LVII, n. 1. Nota di lettura relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 per le materie di interesse della 7 ^a Commissione permanente
21	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 832 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”
22	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2 ^a serie)
23	Dossier	Mercato del lavoro 2007
24	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 859 “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”
25	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 866 “Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”
26	Testo a fronte	Disegni di legge recanti “Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare” (AA.SS. nn. 466, 745, 782, 792, 821)
27	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 585-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
28	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia
29	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 867 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria”
30	Dossier	Energia nucleare: ritorno al futuro?
31	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 903 “Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato”
32	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 413, 465, 508 “Garanzia sovrana dello Stato italiano per i soggetti creditori della Libia”
33	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".
Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".